

6734 CASSAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Dott. Guido Piffer | Presidente |
| 2. Dott. Fabio Paparella | Consigliere |
| 3. Dott. Maurizio Boselli | Consigliere <i>Rel.</i> |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nel procedimento penale nei confronti di

1) **TROPEANO Cosimo** nato in Mainz Germania il 05/12/1968
Attualmente ARRESTI DOMICILIARI - PRESENTE

- con domicilio eletto in LARGO SETTIMIO SEVERO, 4 MILANO
in ITALIA

difeso dall' 1) **Avv. MEZZANOTTE ALESSANDRO** di FIDUCIA
del foro di MILANO - **PRESENTE**

difeso dall' 2) **Avv. DEL CONFETTO MASSIMO** di FIDUCIA del
foro di MILANO, - **PRESENTE**

2) **MELELLA Donato** nato in Battipaglia il 31/12/1982
Attualmente ARRESTI DOMICILIARI - Rimanente a presentatore,
ma già presente -
- con domicilio eletto in

N. MOD. 2/A/SG
6734
N. della Sentenza

003898 / 2017
del Reg. Gen. App.

002850 / 2016
N.R.G. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

14/11/2017

Depositata
in Cancelleria

il **11 DIC. 2017.**

Il Funzionario Giudiziario
Cancelliere
W. Lagona

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 e
P.M. c/o Trib. di

W. Lagona

il **06/02/2018**

Il Cancelliere
CANCELLIERE Adriana Leonora

A. Leonora

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

difeso dall' 1) **Avv. RAMELLA VALENTINA** di FIDUCIA del foro di MILANO ^{tramandato} ~~(Parte)~~
difeso dall' 2) **Avv. GUIDOTTI CARLO** di FIDUCIA del foro di SALERNO ^{anni} ~~7 anni~~ ^{Avv.}
Serenus Varrella, ex art. 102 c-p-p

~~PARTE CIVILE:~~

A P P E L L A N T E

imputato Pubblico Ministero parte civile Procuratore Generale
 responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di MILANO n. 1284 / 2017 del 07/02/2017

n. RG TRAB. 3558/16
per i reati di cui a:

1) TROPEANO COSIMO

Art. 110 CP - Art. 317 CP commesso in data 17/04/2015 luogo: MILANO - ITALIA

Art. 110 CP - Art. 317 CP commesso in epoca anteriore o prossima 17/04/2015

luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 648 CP commesso in data 17/04/2015

luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 648 CP accertato in epoca anteriore o prossima al 17/04/2015 luogo: MILANO - ITALIA

2) MELELLA DONATO

Art. 110 CP - Art. 317 CP commesso in data 17/04/2015 luogo: MILANO - ITALIA

Art. 110 CP - Art. 317 CP commesso in epoca anteriore o prossima 17/04/2015

luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 648 CP commesso in data 17/04/2015

luogo: MILANO - ITALIA Art. 110 CP - Art. 648 CP accertato in epoca anteriore o prossima al 17/04/2015 luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale celebratasi in *presenza*
dell'imputato *Tropeano e in assenza di Melella*
Sentito il Relatore Magistrato dott. MAURIZIO BOSELLI

Data la parola all'imputato TROPEANO

Sentito il Procuratore Generale dott. BARBAINI

Sentiti i difensori ,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Indice

1. La sentenza impugnata.....	p.2;
2. L'appello di TROPEANO Cosimo.....	p.9;
3. L'appello di MELELLA Donato.....	p.24;
4. L'udienza di discussione	p.29;
5. Le ragioni della decisione	
5.2/3. Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	p.31;
5.4. Il motivo di appello concernente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in riferimento ai fatti contestati al capo 3.....	p.33;
5.5/7. I motivi di appello relativi all'inutilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento per violazione degli artt. 468 e 512 cpp.....	p.36;
5.8. I motivi di appello relativi ai fatti di cui al capo 2. Il rilievo del filmato dell'impianto di sorveglianza.....	p.40;
5.9/12. I motivi di appello relativi ai fatti di cui al capo 3. La valutazione delle dichiarazioni accusatorie ai sensi dell'art. 192 co.3 cpp.....	p.44;
5.13/14. La riqualificazione dei fatti di concussione nel reato di cui all'art. 319- quater cp e le condizioni di applicazione dell'art. 521 cpp.....	p.51;
5.15. La rideterminazione della pena e le altre statuizioni.....	p.57;
6. Dispositivo.....	p.60.



1. La sentenza impugnata.

1.1. TROPEANO Cosimo e MELELLA Donato sono stati chiamati a rispondere dei reati di concussione e ricettazione descritti nelle seguenti imputazioni, contestate con il decreto di giudizio immediato del 15.2.2016:

1. ... (stralciato)

2. reato di cui agli **artt. 110, 317 e 648 c.p.** perché, quali pubblici ufficiali in servizio presso la Questura di Milano, stabilmente delegati a servizio di controllo di Polizia presso la Stazione Ferroviaria di Milano Centrale, abusando di detta qualità e delle funzioni rivestite, costringevano **HAMIDOVIC Silvana** e **HAMIDOVIC Lisa**, facenti parte della associazione sopra delineata al capo 1 (stralciato), a consegnare loro somme di denaro in contanti provento dei reati di furto aggravato, mediante minaccia di procedere al loro arresto nonché di procedere alla contestuale sottrazione dei figli minori loro affidati.

In particolare si facevano consegnare, agendo con le modalità appena indicate, la somma di **euro 600,00** (seicento) da **HAMIDOVIC Silvana** e **HAMIDOVIC Lisa** dopo che costoro avevano appena consumato un furto con destrezza in danno di una **cittadina straniera (rimasta sconosciuta)** a cui veniva sottratta detta somma, impossessandosi del relativo portafoglio mentre transitava nella Stazione Centrale. 
Fatti commessi in Milano il 17 aprile 2015.

3. reato di cui agli **artt. 110, 317 e 648 c.p.** perché, quali pubblici ufficiali presso la Questura di Milano, stabilmente delegati a servizio di controllo di Polizia presso la Stazione Ferroviaria di Milano Centrale, abusando di detta qualità e delle funzioni rivestite, costringevano **HAMIDOVIC Alisa**, **SEJDIC Laura** e **ZAHIROVIC Ana**, facenti parte della associazione sopra delineata al capo 1 (stralciato), a consegnare loro la somma di **euro 1.000** (mille) in contanti, provento dei reati di furto aggravato, tra cui quello nei confronti di una **cittadina araba** di passaggio all'interno della Stazione Centrale di Milano, mediante minaccia di procedere al loro arresto, nonché di procedere alla contestuale sottrazione dei figli minori loro affidati.

In particolare, subito dopo la commissione di detto reato, avvenuto sotto la diretta osservazione dei due poliziotti, mentre **HAMIDOVIC** e **ZAHIROVIC** erano costrette ad attendere in Stazione bloccate e sorvegliate dai due pubblici ufficiali, la **SEJDIC** veniva incaricata da costoro di fare immediato ritorno ai campo nomadi per

recuperare presso le rispettive abitazioni il suddetto denaro in contanti che al suo ritorno era consegnato ai due che in cambio rilasciavano le straniere omettendo tutte le attività di p.g..

Fatti commessi in Milano, in data antecedente e presumibilmente prossima al 17 aprile 2015.

Il capo 1, stralciato a seguito dell'ammissione degli ex-coimputati ai riti speciali di cui agli artt. 442 e 444 cpp, riguardava il reato di associazione per delinquere di cui agli artt. 416 co.1 e co.5, 112 co.1 n.1 cp, composta da più dieci componenti, tutti di origine slava, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di furti all'interno (e nelle immediate adiacenze) della stazione ferroviaria di Milano Centrale, commessi con destrezza o con mezzi fraudolenti in danno di passeggeri in transito, soprattutto di nazionalità non italiana.

1.2. Con sentenza del 7.2.2017 il Tribunale di Milano ha condannato **TROPEANO Cosimo** e **MELELLA Donato**, in ordine ai reati ascritti, alla pena di **anni 7 di reclusione** per ciascuno, oltre le pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32-quinquies cp, negando ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche e disponendo la confisca per equivalente della somma di euro 1.500 per ciascuno, ai sensi dell'art. 322-ter cp.

Il primo giudice ha altresì disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede in ordine alla posizione degli imputati per i fatti del 9.10.2014 (furto ai danni del cittadino turco YALCIN SELAHATTIN) e del 16.5.2015 (furto ai danni della cittadina cinese WU Xia), estranei alle attuali imputazioni, nonché in relazione alle posizioni di HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa per i fatti di cui al capo 2 e di HAMIDOVIC Alisa, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana per i fatti di cui al capo 3.

1.3. L'istruzione dibattimentale è stata condotta con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, tra cui alcuni fotogrammi prodotti dal Pubblico Ministero e tratti dalla registrazione effettuata il 17.4.2015 dall'impianto di videosorveglianza presente nella stazione di Milano Centrale, il cui intero filmato, assemblato da personale della Polizia Ferroviaria di Milano, è stato visionato dal Tribunale e dalle parti all'udienza dibattimentale del 22.11.2016.

Sono stati ammessi ed esaminati i testi richiesti dalle parti ed è stata disposta, su richiesta del Pubblico Ministero, la trascrizione di dieci conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione autorizzata, sette delle quali intercorse in lingua Rom.

In seguito alla comprovata irreperibilità di SEJDIC Emina e SEJDIC Munira il Tribunale ha disposto, con l'opposizione delle difese, l'acquisizione ex art. 512 cpp dei verbali di dichiarazioni rese dalle predette testi, in particolare la denuncia presentata il 31.10.2014 da SEJDIC Emina relativa al fatto accaduto il 9.10.2014 alla stazione di Milano Centrale, sulla banchina del treno in partenza per Ventimiglia, ove la stessa e diverse altre nomadi commettevano un furto ai danni di un cittadino turco, venendo poi costrette da TROPEANO e MELELLA, in cambio della denuncia in stato di libertà, dapprima e restituire il denaro trafugato alla vittima, e quindi a raccogliere presso propri familiari l'ulteriore somma di euro 3.000, che veniva portata a ZAHIROVIC Ana e da questa consegnata in Questura a TROPEANO.

Dopo la discussione delle parti, all'udienza del 22.12.2016 il Tribunale ha disposto ex artt. 507 e 523 co.6 cpp la citazione delle imputate o indagate di reato connesso o collegato HAMIDOVIC Alisa, HAMIDOVIC Silvana, HAMIDOVIC Lisa, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana, che già avevano reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, indicando espressamente l'inutilizzabilità ai fini della decisione della deposizione resa da HAMIDOVIC Alisa all'udienza del 21.6.2016 in quanto sentita come teste ex art. 197 cpp, senza le necessarie garanzie difensive previste dall'art. 63 co.2 cpp.

Alla successiva udienza del 24.1.2017 sono state assunte le deposizioni di HAMIDOVIC Silvana, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana, tutte assistite da difensore, e sono stati altresì acquisiti i verbali di interrogatorio della SEJDIC e della ZAHIROVIC, entrambi del 20.5.2015, utilizzati per le contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale.

Nella documentata irreperibilità di HAMIDOVIC Alisa e HAMIDOVIC Lisa, con l'opposizione delle difese degli imputati, sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 512 cpp il verbale di denuncia di HAMIDOVIC Alisa del 31.10.2014, in cui la stessa ripercorreva le vicende oggetto del capo 3, collocando temporalmente i fatti alla fine di settembre 2014, nonché i verbali di interrogatorio di HAMIDOVIC Lisa del 5.5.2015, sui fatti oggetto dell'imputazione sub 2, e del 22.6.2015, già in atti in quanto prodotto dalle difese degli imputati e relativo al furto del 16.5.2015 in danno della donna cinese WU Xia.

1.4. Il Tribunale ha ravvisato la responsabilità di TROPEANO e MELELLA ritenendo dimostrato che gli imputati, quali appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano e con abuso delle funzioni pubbliche esercitate, avessero costretto le nomadi sopra indicate a consegnare somme di danaro provento dei furti aggravati da queste ultime commesse ai danni di viaggiatori in transito nella stazione ferroviaria di Milano Centrale.

Segnatamente tali condotte hanno riguardato una cittadina presumibilmente sudamericana ma rimasta sconosciuta, alla quale nel tardo pomeriggio de 17.4.2015 era stato sottratto con destrezza il portafogli da HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, contenente la somma di euro 500 (ritenendo provato il minor importo rispetto a quello di euro 600 indicato nell'imputazione sub 2), consegnato agli imputati intervenuti immediatamente dopo il furto, nonché altra donna straniera, indicata come di origini arabe, derubata da HAMIDOVIC Alisa, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana nel periodo fine settembre-inizio ottobre 2014 (così temporalmente collocato dal Tribunale il fatto indicato al capo 3 come commesso in data anteriore e prossima al 17.4.2015), con successiva consegna agli imputati, che avevano assistito al fatto ed avevano preteso la somma di euro 1.000 in contanti, oltre la refurtiva, recuperati dalla SEJDIC presso il campo nomadi ove risiedevano le borseggiatrici, che erano lasciate libere con omissione da parte degli imputati del compimento di ogni attività di polizia giudiziaria. 

1.4.1. Gli elementi probatori dai quali il Tribunale di Milano ha tratto il convincimento della colpevolezza degli imputati sono stati desunti, quanto al primo capo di imputazione, dalle dichiarazioni dell'Isp. FRANCI Paolo, della Polizia Ferroviaria di Milano, che negli ultimi mesi del 2014 aveva avviato un'attività di indagine relativa ad un'associazione a delinquere composta da soggetti Rom di nazionalità slava, dedita al borseggio all'interno o nelle adiacenze della stazione di Milano Centrale, nell'ambito della quale era emerso che diverse ragazze nomadi, appartenenti a quel sodalizio, avevano denunciato che gli attuali imputati erano soliti costringerle a consegnare tutta o parte della refurtiva da loro sottratte ai viaggiatori presenti nella stazione ferroviaria, minacciandole di procedere al loro arresto ovvero di ottenere dalle autorità competenti l'allontanamento dei loro figli minori.

Il filmato ottenuto dalla videoregistrazione dell'impianto di sorveglianza della stazione ferroviaria ha poi consentito di rilevare i comportamenti degli imputati in occasione

del borseggio commesso appena dopo le ore 19:30 del 17.4.2015 (capo 2), allorché TROPEANO e MELELLA si trovavano liberi dal servizio e non avevano documentato in alcun modo l'intervento effettuato nei confronti di HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa subito dopo il compimento di un borseggio ai danni di una viaggiatrice straniera rimasta sconosciuta, la cui commissione era stata direttamente osservata dagli imputati, che si erano fatti consegnare dalle nomadi il portafogli sottratto immediatamente prima alla vittima.

Alla formazione della prova di responsabilità a carico degli imputati hanno poi contribuito in modo particolare le dichiarazioni di GRAVANTE Luigina e CERUTI Andrea, dipendenti del negozio TIM interno alla stazione ferroviaria nei pressi del quale era avvenuto il citato borseggio, che si erano avveduti dell'azione criminosa e della presenza dei due poliziotti in borghese, intervenendo il CERUTI nell'avvisare la vittima del furto subito, che in lingua spagnola gli confermava la sottrazione del portafogli, contenente sicuramente anche carte di credito (perché la turista derubata gli riferiva di volerle bloccare), mettendo in contatto la derubata con l'Ag. PIPOLI Oriana, la quale, avvalendosi dell'opera mediazione linguistica svolta da CERUTI, aveva appreso dalla viaggiatrice straniera, presumibilmente sudamericana, del furto subito e l'aveva accompagnata presso l'ufficio denunce della Polizia Ferroviaria, dal quale poi la parte lesa si era allontanata prima di essere identificata.

Anche le dichiarazioni dibattimentali di HAMIDOVIC Silvana e quelle rese nel corso delle indagini preliminari da HAMIDOVIC Lisa, acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp, sono state valorizzate dal Tribunale per l'attribuzione agli imputati della condotta concussiva avente ad oggetto il portafogli da loro appena sottratto alla citata turista straniera.

Elementi di straordinario valore probatorio sono stati inoltre individuati negli esiti di alcune intercettazioni telefoniche, dalle quali è emerso in modo inequivocabile che le persone intercettate, appartenenti all'ambiente delle nomadi dedite al borseggio, attribuivano a TROPEANO e MELELLA la pretesa di ottenere dalle ragazze nomadi, in occasione di furti da loro accertati, tutta o parte della refurtiva, ed anche la consegna di somme ulteriori, in cambio di denunce a piede libero o comunque di trattamenti di favore.

1.4.2. Circa il capo 3 di imputazione le evidenze probatorie che hanno convinto il primo giudice a ritenere la responsabilità degli imputati sono ravvisabili nelle dichiarazioni dibattimentali di SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana (confermative sui

punti salienti di quelle rese negli interrogatori dal Pubblico Ministero del 20.5.2015, acquisite ad iniziativa delle difese), in cui entrambe concordemente hanno rappresentato che tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2014, subito dopo la commissione di un furto nei confronti di una donna straniera, erano state fermate da TROPEANO e MELELLA, i quali avevano preteso la consegna di 1.000 euro con la minaccia di togliere loro i figli minori, così determinandole a consegnare tale somma, che la SEJDIC reperiva nel campo nomadi, in cambio della loro liberazione.

E' stata altresì utilizzata ai fini della decisione la denuncia sporta da HAMIDOVIC Alisa in data 31.10.2014, acquisita ex art. 512 cpp, il cui contenuto è conforme a quanto affermato dalle altre compartecipi al fatto, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana, le cui dichiarazioni sono state valutate alla stregua dei canoni probatori indicati dall'art. 192 co.3 e 4 cpp, riconoscendo alle stesse una attendibilità intrinseca ed estrinseca, risultando sostanzialmente conformi tra loro ed a quanto dalle stesse dichiaranti riferito nel corso delle indagini preliminari, riscontrate dalla denuncia della terza autrice del furto (HAMIDOVIC Alisa) e dal compendio indiziario emerso a carico degli imputati dalle intercettazioni telefoniche, relative peraltro ad un periodo di poco successivo a quei fatti.

1.4.3. In via incidentale il Tribunale ha trattato di altre vicende estranee ai capi di imputazione ma coinvolgenti gli stessi imputati, tra cui quella emersa nel corso dell'esame dibattimentale di HAMIDOVIC Silvana e ZAHIROVIC Ana e relativa al furto commesso in danno di un cittadino turco presso la stazione di Milano Centrale in data 9.10.2014, cui aveva fatto seguito la pretesa degli imputati di ottenere l'ulteriore somma di euro 3.000 rispetto a quella sottratta dalle nomadi al viaggiatore turco, effettivamente consegnata ai poliziotti presso la Questura di Milano dopo essere stata reperita da altra nomade, in cambio della sola denuncia a piede libero.

A questo proposito le difese hanno prodotto in giudizio l'annotazione di servizio redatta da TROPEANO e MELELLA il 10.10.2014, con il corredo della denuncia della vittima, presentata presso la Polizia Ferroviaria di Ventimiglia per la sottrazione di euro 4.300, nonché il verbale di restituzione in suo favore della somma di euro 4.000. La sentenza in parola ha ritenuto che la ricostruzione di tale vicenda proposta da HAMIDOVIC Silvana e ZAHIROVIC Ana, sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni di SEJDIC Emina, acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp, abbia finito per rafforzare la valutazione di attendibilità delle predette dichiaranti.

Soltanto in parte diversa è stata la valutazione delle dichiarazioni di HAMIDOVIC Lisa, rese in sede interrogatorio del Pubblico Ministero del 22.6.2015, riguardanti un'ulteriore pretesa concussiva avanzata dagli imputati in occasione di un furto commesso il 16.5.2015 ai danni di una cittadina cinese, per il quale la stessa HAMIDOVIC Lisa e HAMIDOVIC Silvana e erano state arrestate in flagranza di reato ad iniziativa degli attuali imputati.

Tali dichiarazioni accusatorie nei confronti di TROPEANO e MELELLA, trasmesse al Pubblico Ministero in sede per le valutazioni di competenza, per quanto ritenute meno precise e riscontrate, sono state considerate inidonee ad infirmare la credibilità della dichiarante in relazione al fatto oggetto dell'imputazione sub 2, di cui le stesse HAMIDOVIC Lisa e HAMIDOVIC Silvana sono state dirette protagoniste.

1.4.4. Confrontandosi con le argomentazioni, volte ad accreditare un'alternativa ricostruzione dei fatti, il primo giudice ha evidenziato che l'assunto dell'esistenza di una precisa strategia del gruppo dei nomadi dediti professionalmente al borseggio in specie nella stazione ferroviaria di Milano Centrale, funzionale a screditare la formidabile attività di contrasto che gli imputati avevano svolto incontrovertibilmente nel corso degli anni, è una teoria dotata di un'innegabile forza suggestiva ma che risulta priva di concreto valore dimostrativo, non riuscendo a spiegare perché alcune donne nomadi, nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, abbiano riferito dei comportamenti intimidatori degli imputati finalizzati a lucrare personalmente vantaggi economici dalle condotte predatorie poste in essere dal gruppo di borseggiatrici.

Anche l'ipotesi che i soggetti intercettati sapessero di essere ascoltati è tuttavia rimasta una semplice congettura indimostrata, mentre le registrazioni video dei fatti del 17.4.2015 hanno costituito una prova documentale della colpevolezza di TROPEANO e MELELLA, fornendo una formidabile conferma alle dichiarazioni accusatorie delle nomadi stesse, non potendosi capacitare che due poliziotti di esperienza riconosciuta non siano stati in grado di recuperare la refurtiva di un borseggio certamente commesso da due giovani Rom che essi ben conoscevano, dalle quali hanno con evidenza ricevuto un portafoglio che non è stato sequestrato né riconsegnato alla vittima del furto o alle stesse nomadi.

Quanto alle discrasie nella narrazione delle giovani Rom, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, specificando tuttavia che hanno riguardato elementi dichiarativi assolutamente secondari e privi di concreta rilevanza in funzione della perdita di credibilità delle stesse accusatrici, mantenendo le loro dichiarazioni una

coerenza interna a ciascuna e con le altre, nonché con i contenuti dichiarativi pre-dibattimentali, non dovendosi trascurare che la consapevolezza di confessare comportamenti di reato (come è stato per i furti da loro commessi nelle due vicende oggetto di contestazione) ha finito con rafforzare la veridicità delle accuse da loro mosse nei confronti degli imputati.

Sullo sfondo ed indicate come marginali sono rimaste le rilevazioni del Tribunale a seguito dell'esame della movimentazione bancaria del conto personale di TROPEANO, prodotta dalla sua difesa, risultando anomala la circostanza che non siano evidenziati prelevamenti per contanti o pagamenti a mezzo bancomat, come a suggerire la disponibilità di denaro contante di altra provenienza per le necessarie spese quotidiane.

Ugualmente per MELELLA il documentato acquisto nell'anno 2011 di un orologio Rolex del costo di euro 5.000 non sembrerebbe conciliarsi facilmente con le sue entrate stipendiali, lasciando intravedere la possibilità di introiti straordinari.

1.5. Conclusivamente il Tribunale di Milano ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti operata nella rubrica di imputazione, essendo la concussione integrata dai comportamenti abusanti e costrittivi posti in essere nei confronti delle giovani nomadi, portate a consegnare tutta o parte della refurtiva, ovvero somme aggiuntive, per evitare l'arresto e la conseguente detenzione.

Tali condotte mantenute dagli imputati hanno realizzato il concorso formale ex art. 81 co.1 cp dei reati di concussione e di ricettazione, in ciascuno degli episodi contestati, poiché i due poliziotti hanno ricevuto somme di denaro provenienti con certezza dai reati di furto aggravato, con la consapevolezza di quella provenienza illecita ed allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.

E' stata altresì ritenuta la continuazione ai sensi dell'art. 81 co.2 cp tra i reati contestati nei due capi di imputazione, mentre la pena finale di anni 7 di reclusione è stata determinata per ciascun imputato sulla scorta della pena base di anni 6 di reclusione per il reato di concussione indicato al capo 2, aumentata ex art. 81 co.1 cp di mesi 3 di reclusione per il reato di ricettazione ivi contestato, con aumento di mesi 6 di reclusione per il reato di concussione indicato sub 3 e di mesi 3 di reclusione per quello di ricettazione descritto nello stesso capo di imputazione.

2. L'appello di TROPEANO Cosimo.

2.1. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello i difensori di **TROPEANO Cosimo** deducendo i motivi di gravame di seguito esposti e chiedendo in via preliminare di disporre ai sensi dell'art. 603 cpp la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione di documentazione e di annotazioni di polizia giudiziaria, nonché per l'assunzione dell'esame di un testimone e di persone imputate di reato connesso o collegato, ovvero di dichiarare la nullità della sentenza in riferimento ai fatti di cui al capo 3, per violazione degli artt. 521 e 522 cpp in conseguenza della mancata correlazione tra imputazione e sentenza.

Nel merito hanno chiesto in principalità l'assoluzione dell'imputato quanto meno ai sensi dell'art. 530 co.2 cpp, perché i fatti non sussistono, ed in via subordinata la riqualificazione dei fatti contestati a titolo di concussione nei corrispondenti reati di cui all'art. 319-quater cp, con rideterminazione della pena sulla base delle sanzioni previste al tempo dei fatti (anteriori alle modifiche introdotte con la legge 69/2015).

In ulteriore subordine la difesa ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche con la riduzione degli aumenti di pena a titolo di continuazione ex art. 81 cp.

2.2. Nullità della pronuncia con riferimento al capo 3 per mancata correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 cpp, in particolare sotto il profilo della violazione dell'art. 516 cpp (fatto diverso).

Con il primo motivo di gravame la difesa ha evidenziato come sia stato violato il principio di correlazione tra fatto contestato sub 3 e fatto accertato dal Tribunale, posto che è stato lo stesso Pubblico Ministero, nel corso della requisitoria all'udienza del 13.12.2016, a precisare la collocazione cronologica di quell'accadimento non già *"in data anteriore e prossima al 17.4.2015"*, come indicato nell'imputazione, bensì alla data 9.10.2014, mentre il Tribunale nella sentenza impugnata ha indicato lo stesso fatto come avvenuto *"tra fine di settembre e inizi di ottobre 2014"*.

Tale diversità della data del fatto ritenuto nella sentenza di condanna, rispetto alla contestazione originaria ovvero alla precisazione effettuata dal Pubblico Ministero, avrebbe comportato una lesione delle prerogative difensive, previste dall'art. 519 cpp nel caso di modifica dell'imputazione, anche considerando che il suddetto elemento temporale aveva assunto una significativa importanza nello specifico contesto delle vicende oggetto del processo, in quanto nella data del 9.10.2014, espressamente indicata dal Pubblico Ministero, gli imputati erano stati impegnati per molte ore

nell'accertamento di altro fatto di reato attribuito ad un gruppo di donne nomadi (furto aggravato in danno di un cittadino turco in partenza su di un treno per Ventimiglia), del tutto diverso da quello contestato al capo 3 della rubrica (furto aggravato in danno di una donna di origini arabe), con evidente menomazione della possibilità per l'imputato di conoscere l'addebito e di svolgere ogni più opportuna difesa.

2.3. Assoluzione dell'imputato dai reati di cui al capo 3 perché il fatto non sussiste per mancanza di riscontri esterni ex art 192 co.3 cpp e per mancanza della connotazione indiziaria prevista dall'art. 192 co.2 cpp.

L'accusa ritenuta provata dal Tribunale con riguardo ai fatti di concussione e ricettazione descritti nel capo 3 sarebbe fondata sulle dichiarazioni delle tre nomadi indicate come persone offese della costrizione concussiva (**HAMIDOVIC Alisa**, **SEJDIC Laura** e **ZAHIROVIC Ana**), delle cui dichiarazioni in prime cure non è stata effettuata una valutazione rigorosa a termini dell'art. 192 co.3 cpp, il cui primo elemento è l'*attendibilità ab origine del chiamante in correità*, che nel caso di specie andava necessariamente esclusa sulla base della considerazione delle ulteriori accuse mosse da quelle donne nei confronti degli imputati in relazione ad altre vicende non oggetto di specifica contestazione, ma esaminate dal Tribunale e rivelatesi assolutamente false e calunniose. 

Specificamente le predette donne slave avrebbero ingiustamente accusato TROPEANO e MELELLA di essersi impossessati dei proventi di due furti commessi dalle stesse, costringendole altresì a consegnare somme aggiuntive.

2.3.1. La prima vicenda è quella del furto commesso nel pomeriggio del 9.10.2004 da un gruppo di nomadi (tra cui HAMIDOVIC Silvana, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Emina) ai danni di un cittadino turco in partenza sul treno per Ventimiglia, di cui le difese degli imputati hanno prodotto i relativi atti, tra cui l'annotazione di servizio redatta il 10.10.2014 da TROPEANO e MELELLA, la denuncia di furto presentata da SELAHATTIN YALCIN la sera del 9.10.2014 alla Polizia Ferroviaria di Ventimiglia per il trafugamento della somma di euro 4.300 ed i verbali di rinvenimento e restituzione alla persona offesa della somma di euro 4.000, predisposti dagli attuali imputati.

Si sostiene che le accuse delle donne Rom riguarderebbero anche l'indebita sottrazione, da parte dei due poliziotti, del compendio di furto dalle stesse commesso, mentre la refurtiva, il cui ammontare veniva peraltro indicato dalle

nomadi nella diversa misura di euro 10.000 circa, era stata pressoché interamente restituita alla vittima turca proprio dagli imputati.

Non apparirebbe invece in alcun modo credibile che i due poliziotti, venuti in possesso della somma di euro 4.000 sottratta al cittadino turco, si siano adoperati anche oltre i loro doveri (dato che la vittima era comunque partita sul treno per Ventimiglia) al fine di restituirla al legittimo proprietario, e poi abbiano richiesto alle nomadi l'ulteriore somma di euro 3.000.

Del tutto illogica sarebbe poi la riferita circostanza che detta somma aggiuntiva sarebbe stata portata alla Questura di Milano, ove le autrici del furto erano state accompagnate, da altra nomade minorenni, apparendo assurdo che una giovane ragazza abbia potuto accedere ed uscire dalla Questura senza alcuna registrazione o impedimento.

2.3.2. Il secondo episodio indicativo della palmare inattendibilità delle accusatrici è quello riguardante il furto di una borsetta e del relativo contenuto ai danni della cittadina cinese WU Xia, avvenuto nel pomeriggio del 16.5.2015 nei pressi della stazione di Milano Centrale da HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, arrestate da TROPEANO e MELELLA perché colte in flagranza del reato di furto aggravato.

Le due nomadi venivano presentate il successivo 18.5.2015 per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo avanti il Tribunale di Milano, ammettendo l'addebito e confermando la ricostruzione dei fatti riferita dagli operanti, senza aggiungere ulteriori circostanze.

Soltanto il successivo 22.6.2015, in sede di interrogatorio delegato HAMIDOVIC Lisa riferiva che TROPEANO Cosimo, in presenza di MELELLA Donato, pretendeva del denaro per favorirle, impossessandosi della somma consegnatagli da HAMIDOVIC Silvana, pari a circa 1.200 euro ed alcune banconote cinesi, dicendo loro che avrebbe indicato nel verbale di sequestro una somma inferiore per farle avere una pena più mite.

HAMIDOVIC Silvana, invece, non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito a tale episodio.

La difesa ha contestato che questo fatto non abbia alcuna influenza sulla valutazione di attendibilità di HAMIDOVIC Lisa, non comprendendo il motivo per cui quest'ultima, allorché è stata processata per direttissima (due giorni dopo i fatti) non abbia riferito al giudice le richieste di denaro asseritamente avanzate dai due poliziotti, parlandone soltanto il mese successivo.



2.3.3. L'appellante ha inoltre lamentato la violazione del secondo requisito richiesto dall'art. 192 co.3 cpp per la validità come prova della chiamata in correità, rappresentato dall'*attendibilità intrinseca del fatto narrato*, ritenendo che alla luce delle incongruenze e delle contraddizioni emergenti dal racconto delle tre vittime del fatto concussivo indicato al capo 3 debba essere negata l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dalle stesse rese.

Innanzitutto permarrrebbe un'incertezza assoluta circa l'effettiva partecipazione a quel furto, posto che le tre presunte autrici (HAMIDOVIC Alisa, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana) hanno dato indicazioni diverse circa la composizione del gruppo che aveva commesso quel furto, non essendo possibile rinvenire nemmeno due dichiarazioni sovrapponibili, per cui l'incertezza su quali soggetti abbiano effettivamente partecipato all'azione furtiva è destinata a riverberarsi immancabilmente sulla valutazione di credibilità del fatto narrato.

Altro elemento di contraddizione è stato individuato in relazione all'ubicazione del campo nomadi in cui SEJDIC Laura si sarebbe recata per prelevare la somma di 1.000 euro in ipotesi d'accusa richiesta da TROPEANO e MELELLA: HAMIDOVIC Alisa ha parlato della comune abitazione di Cinisello Balsamo, via Gorky Monfalcone 50, mentre SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana hanno indicato il campo nomadi di Baranzate. 

Inoltre non vi sarebbe certezza sui soggetti che avrebbero effettivamente consegnato il denaro a SEJDIC Laura, genericamente indicati in *parenti*, con innegabile carenza del requisito di specificità richiesto per la positiva valutazione di attendibilità intrinseca del fatto narrato, tanto più ove si consideri che non appare punto verosimile che le dichiaranti non sappiano chi abbia materialmente consegnato il denaro alla SEJDIC ed a quale famiglia nomade appartenga, essendo noti i rapporti conflittuali all'interno delle varie famiglie di etnia Rom, di talché chiunque avesse anticipato quella somma si sarebbe rivalso anche sui parenti delle altre partecipanti all'azione furtiva.

Infine è stato messo in rilievo che le dichiaranti non hanno indicato in maniera specifica la nazionalità della presunta vittima del furto di cui al capo 3, HAMIDOVIC Alisa avendo parlato di una "*musulmana giapponese*", ZAHIROVIC e SEJDIC di "*un'araba*", quando invece in altre circostanze le nomadi borseggiatrici hanno dato prova di individuare con esattezza la nazionalità delle vittime (come nel caso del cittadino turco), selezionate proprio in base alla loro provenienza.

2.3.4. L'art. 192 co.3 cpp impone la sussistenza di un terzo e imprescindibile requisito della chiamata di correo, costituito dal *riscontro delle dichiarazioni con elementi estrinseci (riscontro esterno)* rispetto alle stesse.

Se è vero che il riscontro può essere costituito anche da un'altra chiamata in correità, ciò può tuttavia avvenire a condizione che le convergenti dichiarazioni accusatorie siano autonome e indipendenti, cioè siano esclusi tanto i contatti tra chiamanti in correità quanto la circolarità tra le fonti di informazione, essendo ancora più rigorosi i criteri di giudizio applicabili alle dichiarazioni pre-dibattimentali delle nomadi che sono state acquisite ex art. 512 cpp, come la denuncia del 31.10.2014 di HAMIDOVIC Alisa, rispetto alle chiamate in correità raccolte in dibattimento.

In specie le dichiarazioni accusatorie delle nomadi con riferimento al fatto descritto nel capo 3 non possono costituire riscontri esterni le une delle altre poiché prive dei caratteri dell'autonomia e dell'indipendenza, in quanto le dichiaranti fanno parte della medesima organizzazione criminale di tipo piramidale finalizzata alla commissione di reati predatori, ma sono anche imparentate tra loro, così che deve essere escluso il disinteresse di quelle dichiarazioni contro TROPEANO e MELELLA, che per lungo tempo e con encomiabile pervicacia avevano ostacolato in ogni modo le azioni delle borseggiatrici, diventando particolarmente invisibili a tutti i membri dell'associazione criminale.

Esemplificazione della mancanza di indipendenza ed autonomia è rappresentata dagli interrogatori resi al Pubblico Ministero da ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura del 20.5.2015, in quanto a quest'ultima è stata data lettura delle affermazioni appena rese dalla prima, che la SEJDIC confermava integralmente, mentre anche l'orario di chiusura del primo verbale e quello di apertura del secondo (estremamente ravvicinati) alimenterebbe il sospetto che le due donne fossero contestualmente presenti a entrambi gli interrogatori.

In ogni caso l'assunzione di quelle dichiarazioni è avvenuta nelle indagini preliminari in palese violazione del combinato disposto degli artt. 329 e 64 co.2 cpp, essendo evidente che la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese da una indagata ad un'altra coindagata rappresenta una tecnica idonea a influire sulla libertà di autodeterminazione della dichiarante e quindi sull'autenticità di quanto riferito all'autorità giudiziaria.

La violazione del divieto ex art. 64 co.2 cpp determina l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese in assenza di autodeterminazione, rientrando tra i casi di cui all'art.



191 cpp anche l'ipotesi di violazione della norma prevista dall'art. 188 cpp per la salvaguardia della libertà morale della persona nell'assunzione della prova.

Per queste ragioni la difesa ha invocato l'inutilizzabilità processuale degli indicati verbali di interrogatorio al Pubblico Ministero di ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura in data 20.5.2015.

Di più, le due dichiaranti erano nell'occasione assistite dallo stesso difensore (avv. Alessandra PEREGO), così come al tempo della loro assunzione in dibattimento come testimoni assistite ex art. 197-bis cpp all'udienza del 24.1.2017 (avv. Elisabetta RADICI, in sostituzione dell'avv. Loris PANFILI).

L'art. 106 co.4-bis cpp stabilisce che non possa essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato in procedimento connesso o collegato, al fine di evitare che la comunanza delle posizioni difensive influisca sulla genuinità e l'indipendenza delle dichiarazioni rese a carico di altro imputato.

A prescindere dalle possibili sanzioni processuali di tale violazione risulta comunque necessaria da parte del giudice una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità.

2.3.5. Altri elementi probatori sui quali il Tribunale ha fondato la condanna per il reato sub 3 sono le dichiarazioni testimoniali dell'Isp. FRANCI Paolo e le intercettazioni telefoniche. 

Quanto alle prime, si tratta di testimonianza *de relato* ex art. 195 cpp, avendo riferito su fatti appresi dalle donne nomadi che per quanto sopra detto sarebbero assolutamente inattendibili.

Quanto alle conversazioni telefoniche intercettate devono essere messe in dubbio la spontaneità e la genuinità delle dichiarazioni captate, avendo la difesa segnalato che il 25.11.2014 il Pubblico Ministero nominava OMEROVIC Hasima quale interprete per l'ascolto e la traduzione delle comunicazioni in lingua Rom, la quale il successivo 27.11.2014 comunicava il rapporto di parentela che la legava ad uno degli interlocutori di una telefonata intercettata (il nipote CIZMIC Mohamed), venendo revocato in data 4.12.2014 l'incarico di interprete.

Posto che già nel decreto di nomina del 25.11.2014 il nome del nipote era indicato, in quanto indagato nel procedimento penale di riferimento, vi sono ragionevoli elementi per presumere che le nomadi intercettate fossero a conoscenza delle operazioni di

intercettazione, minando ulteriormente la genuinità di quelle conversazioni ritenute rilevanti dal primo giudice, tutte captate successivamente al dicembre 2014.

2.3.5.1. Per queste ragioni l'appellante ha chiesto ai sensi dell'art. 603 cpp la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero relativi alla nomina e revoca di quell'interprete.

2.3.5.2. Al di là di queste considerazioni l'appellante ha messo in evidenza che le comunicazioni acquisite agli atti del presente giudizio sono state interpretate esclusivamente *contra reum*, mentre invece sarebbero presenti palesi contraddizioni tra le affermazioni delle varie interlocutrici, che il Tribunale non ha minimamente preso in considerazione rimanendo chiuso all'ipotesi di una ricostruzione alternativa, esplicitata nella finalità delle nomadi intercettate di nascondere profitti ottenuti a mezzo dell'attività predatoria e quindi quella di evitare quel sistema del *taglieggio* di cui ha parlato anche l'isp. FRANCI (il quale ha riferito che i componenti della famiglia SEJDIC pretendevano il *pizzo* dalle altre nomadi).

Senza tacere il fatto che le nomadi borseggiatrici erano attente ad occultare i reali guadagni anche ai rispettivi mariti o compagni ai quali erano obbligate a consegnare il denaro provento dei furti (emergendo dalle conversazioni tra le donne che i rispettivi uomini sperperavano quel denaro con il gioco d'azzardo e nei locali notturni), per cui risultavano funzionali a quella esigenza le asserite pretese estorsive di TROPEANO e MELELLA a cui le nomadi affermavano di consegnare la refurtiva.

2.3.6. Conclusivamente deve essere esclusa la sussistenza di riscontri esterni alle chiamate in correità di HAMIDOVIC Alisa, SEJDIC Laura e ZAHIROVIC Ana in relazione alla presunta condotta concussiva degli attuali imputati, e per l'effetto le dichiarazioni delle predette nomadi, in mancanza di quegli elementi di riscontro, costituiscono al più dei meri indizi a carico di TROPEANO e MELELLA, che non possiedono tuttavia quelle connotazioni di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 192 co.2 cpp per assurgere a dignità di prova del fatto contestato sub 3.

2.4. Assoluzione dai reati di cui al capo 2 perché il fatto non sussiste.

Riguardo l'episodio accaduto nella stazione di Milano Centrale il 17.4.2015, di cui le nomadi HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa hanno accusato gli Ass. TROPEANO e MELELLA di averle costrette, con minacce, a consegnare il provento di un furto dalle stesse commesso immediatamente prima, il Tribunale ha impropriamente considerato elemento di sospetto a carico degli imputati la

circostanza che i due poliziotti non fossero in servizio e stessero sviluppando, come affermato da TROPEANO nel corso del suo esame dibattimentale, “alcune intuizioni investigative” in relazione al furto di una borsa contenente un ingente quantitativo di oro, commesso nello stesso scalo ferroviario il 12.4.2015.

4.4.1. In ogni caso l’affermazione di responsabilità degli imputati in relazione al reato sub 2 è stata fondata dal primo giudice sulle risultanze del filmato acquisito, ritenuto oggettivamente indicativo delle loro condotte illecite ma in realtà frutto di mere interpretazioni non conformi a quanto emerge dalla visione diretta della videoregistrazione e desunte unicamente dalle dichiarazioni delle predette nomadi.

Tale interpretazione del filmato si scontrerebbe con la logica, prima ancora che con l’inattendibilità delle dichiaranti, avendo il Tribunale ritenuto accertato che i due agenti avessero assistito alla consumazione di un furto, laddove nessuno delle persone chiamate nel presente giudizio ha potuto vedere direttamente l’azione furtiva delle due nomadi.

Non GRAVANTE Luigina, in servizio presso il negozio TIM davanti al quale erano sfilate tre turiste seguite dalle due nomadi, e non CERUTI Andrea, anch’egli dipendente dell’esercizio TIM, attivatosi nel rintraccio della persona offesa su richiesta della collega; né gli agenti della Polizia Ferroviaria CALO’ e TOMASI, che si trovavano nei pressi della biglietteria ferroviaria in servizio antiborseggio, che pure avevano l’incarico di controllare i movimenti di TROPEANO e MELELLA, e neppure l’Ag. PIPOLI, anch’essa della Polfer di Milano, al quale CERUTI aveva indicato la donna derubata (rimasta peraltro ignota), svolgendo anche opera di interprete.

Parimenti è stata contestata la percezione da parte degli imputati dell’espressione (“Esci e beccale”) rivolta dalla GRAVANTE al collega CERUTI, in quanto il video mostrerebbe che i due agenti sono sopraggiunti nel negozio TIM soltanto nel momento in cui CERUTI usciva dall’esercizio, a dimostrazione dell’impreciso ricordo sul punto della GRAVANTE.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la decisione di fermare le due nomadi, emergente dal filmato, sarebbe stata determinata dal comportamento successivo delle borseggiatrici, che erano immantinentemente ritornate sui loro passi dopo aver seguito le turiste straniere.

2.4.2. In secondo luogo è stato dato per scontato che il portafogli sottratto contenesse denaro, facendo applicazione di una regola di presunta verosimiglianza, quando invece la stessa persona offesa aveva riferito, dapprima a CERUTI e poi

all'Ag. PIPOLI, che il portafogli che le era stato sottratto conteneva documenti e carte di identità, senza accennare alla presenza di denaro.

Ulteriore elemento di sospetto analizzato dal Tribunale è costituito dallo specifico gesto di MELELLA che ha indicato con un braccio un punto collocato nella direzione della telecamera che aveva ripreso l'intervento degli imputati.

Ciò tuttavia non terrebbe conto che dopo quel gesto di MELELLA i due poliziotti si sono spostati, insieme con le due nomadi, in un corridoio ugualmente coperto da altra telecamera visibile, ed inoltre lo stesso MELELLA avrebbe controllato il contenuto della borsa di una delle nomadi proprio sotto la telecamera, di cui pure egli (ed il collega TROPEANO) conoscevano bene la dislocazione.

Neppure è dimostrabile che gli imputati abbiano visto o potuto vedere in volto la vittima sudamericana, sicché MELELLA non avrebbe avuto ragione di impedire la visuale delle nomadi alla persona offesa.

Quanto alla consegna del portafogli da HAMIDOVIC Silvana a TROPEANO Cosimo, il gesto appare anzitutto connotato da un'estrema accondiscendenza, ma comunque dal video in atti non risulta provato che quel portafogli sia riconducibile con sicurezza alla derubata, poiché in quello non era contenuto denaro (né documenti né carte di credito) ma soltanto un'ecografia e delle forcine, come sostenuto dagli imputati.

Nemmeno il breve lasso di tempo tra l'azione furtiva e la successiva dazione costituisce una circostanza dirimente, contrariamente a quanto sostenuto in prime cure, atteso che dal video non si apprezza il momento finale del furto, ma si nota che dopo la sua consumazione HAMIDOVIC Lisa si allontana per una vendita di secondi da HAMIDOVIC Silvana, uscendo fuori dal campo di ripresa, per poi rientrare nella copertura visiva, legittimando così la possibilità che la prima possa essersi sbarazzata del portafogli appena trafugato, occultando il denaro sulla sua persona, ovvero possa averlo consegnato ad una terza complice.

2.4.3. Infine sul punto la difesa ha messo in evidenza che la mancanza di ogni relazione di servizio da parte dei due imputati trova spiegazione nell'assenza di atti di polizia, avendo operato soltanto un sommario controllo di due nomadi, che non richiedeva alcuna documentazione specifica, tanto più che si era creata all'interno della Squadra Mobile una situazione di insofferenza verso gli arresti compiuti da TROPEANO quando si trovava *fuori servizio* (come confermato dall'Ag. CURIA Agostino), che potrebbe aver determinato l'imputato a soprassedere dal notiziare la Squadra Mobile per un semplice controllo con esito negativo.



Tutto quanto porterebbe a ritenere che la condanna per i reati di concussione e ricettazione descritti al capo 2 non sia frutto di emergenze oggettive del video in questione, ma sconti i pregiudizi derivanti dall'ingiustificata valutazione di attendibilità delle due nomadi, essendo invece insussistenti i profili oggettivi di entrambi i reati.

2.5. Riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 319-quater cp, non sussistendo l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 317 cp.

Per il caso di non accoglimento delle superiori doglianze, l'appellante ha richiesto una nuova e meno grave configurazione di entrambi gli episodi contestati, in cui TROPEANO e MELELLA avrebbero costretto HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, mediante minaccia, a consegnare loro il denaro provento del furto appena consumato il 17.4.2015 (capo 2), costringendo in modo simile, in una precedente occasione, HAMIDOVIC Alisa, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura a consegnare la refurtiva ed una somma aggiuntiva (capo 3).

Evidenziando come dopo le modifiche apportate dalla legge 190/2012 l'elemento della costrizione dell'*extraneus* (unitamente all'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto qualificato) non costituisca soltanto elemento tipico della condotta descritta nell'art. 317 cp, ma rappresenti anche il dato maggiormente caratterizzante rispetto alla nuova figura descritta nell'art. 319-quater cp, si è osservato che la condotta di concussione deve porre il soggetto passivo in una condizione di grave limitazione della libertà di autodeterminazione, senza alcun vantaggio indebito per sé, venendo posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione/promessa di una utilità indebita (Cass.S.U. 24.10.2013 n.12228, Maldera).

In particolare con la condotta concussiva il soggetto qualificato agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che di conseguenza si determina esclusivamente per evitare il danno minacciato.

Se nel delitto di concussione il soggetto passivo è posto di fronte all'alternativa di acconsentire alla pretesa o subire un male ingiusto, diversamente nella fattispecie di cui all'art. 319-quater cp è presente un vantaggio indebito per l'*extraneus* (nei cui confronti, coerentemente, è prevista a punibilità dal comma 2 della disposizione) per cui il privato è persuaso dal proprio tornaconto personale e dall'indebito vantaggio derivante dall'assecondare le pretese dell'agente pubblico.

2.5.1. Confrontandosi con l'assunto del Tribunale, secondo cui l'esistenza di minacce esplicite e/o implicite da parte dei due poliziotti era finalizzata a costringere le nomadi alla dazione di denaro al fine di evitare il fermo o l'arresto per i furti commessi, emergerebbe invece che il *modus operandi* di TROPEANO e MELELLA era non soltanto favorevole, ma addirittura auspicabile per le nomadi, dal momento che assicurava loro l'impunità.

Ciò risulterebbe da alcune captazioni telefoniche, per altri scopi valorizzate dal primo giudice, da cui risulta che le nomadi riconoscevano che qualora fossero state fermate da TROPEANO la consegna della refurtiva avrebbe consentito loro di non essere accompagnate in Questura (in particolare, progr. n.1864 del 19.2.2015, tra Sajma e Fadil).

Neppure sarebbe sostenibile l'effettività del timore determinato nelle giovani donne circa l'effettuazione di chiamate telefoniche di TROPEANO verso la Questura od il Servizio sociale, in funzione della minaccia di favorire l'allontanamento dei figli minori dalle nomadi colte nella commissione di furti, atteso che le donne fermate dai due poliziotti erano consapevoli della finzione di tali comunicazioni, secondo quanto riferito da HAMIDOVIC Alisa nella denuncia del 31.10.2014 e da ZAHIROVIC Ana nell'interrogatorio del 20.5.2015.

Si dovrebbe pertanto ritenere che la decisione di dar seguito alle richieste dei pubblici ufficiali non derivava affatto dal timore di subire un male ingiusto, ma dalla ponderata valutazione circa il conseguimento di un vantaggio, rappresentato dall'impunità e dalla conseguente possibilità di proseguire nella commissione di furti. Per quanto le nomadi abbiano parlato di "*paura*", l'espressione non parrebbe indicativa di un *metus* costrittivo, in quanto tale situazione emotiva derivava direttamente dalle stesse azioni delle giovani donne, posto che la commissione di furti consente o impone l'arresto in flagranza di reato, mentre il portare con sé i figli neonati poteva costituire ipotesi di maltrattamenti o comportamento comunque pregiudizievole per i minori, che avrebbe suggerito o imposto l'immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria minorile.

2.5.1.1. A questo proposito la difesa ha chiesto di rinnovare l'istruzione dibattimentale, disponendo ai sensi dell'art. 603 cpp l'acquisizione delle annotazioni di p.g. del 5.10.2014, 22.11.2014 e 15.4.2015, presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, in cui gli operanti hanno riferito della presa di contatto con il Tribunale per i Minorenni di Milano, a conferma che l'analoga prospettazione di TROPEANO e

MELELLA non integrava la minaccia di male ingiusto, quanto piuttosto la rappresentazione di conseguenze negative derivanti dalle stesse condotte serbate dalle donne.

Conclusivamente sul punto, risulterebbe al più integrato il reato di induzione indebita ex art. 319-quater cp, in quanto la condotta degli imputati sarebbe in definitiva consistita in un'attività di persuasione che, basata sulla maggior forza derivante dalla funzione e sulla prospettazione di conseguenze dannose derivanti dall'applicazione della legge, avrebbe indotto le nomadi alla dazione indebita di denaro.

2.6. Richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Oltre a quelle già indicate nell'illustrazione dei diversi motivi di gravame la difesa TROPEANO ha formulato alcune ulteriori richieste ai sensi dell'art. 603 cpp per l'assunzione di nuove dichiarazioni delle testi assistite o comunque da imputate in procedimento connesso o collegato ex artt. 197-bis e 210 cpp.

2.6.1. Specificamente l'appellante ha chiesto un nuovo esame testimoniale dell'Ag. ALOISI Antonio, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Milano e già escusso all'udienza del 4.10.2016, sul presupposto che dopo la sua audizione e l'emissione della sentenza di primo grado avrebbe riferito a MELELLA Donato alcune circostanze che avrebbero potuto orientare diversamente il Tribunale riguardo alla responsabilità degli imputati. 

2.6.2. Ha chiesto inoltre la nuova assunzione della prova dichiarativa concernente l'escussione di HAMIDOVIC Alisa e SEJDIC Emina, le quali avevano presentato separate denunce in data 31.10.2014 contro gli attuali imputati, poi acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp a seguito dell'intervenuta irreperibilità delle stesse denunciati nel corso del dibattimento di primo grado (in particolare la denuncia di SEJDIC Emina è stata acquisita all'udienza del 21.6.2016 e quella di HAMIDOVIC Alisa all'udienza del 24.1.2017).

La difesa TROPEANO ha evidenziato che HAMIDOVIC Alisa era prima risultata reperibile in quanto sentita come teste semplice all'udienza del 21.6.2016, mentre successivamente non era stata rintracciata dopo che il Tribunale di Milano aveva disposto con ordinanza ex artt. 523 co.6 e 507 cpp che venisse esaminata con le garanzie difensive, in quanto teste assistita o persona imputata di reato connesso o collegato.

2.7. Eccessività della pena comminata in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'aumento sproporzionato a titolo di continuazione.

Si è contestato dai difensori il diniego per TROPEANO delle circostanze attenuanti generiche che il Tribunale ha fondato sul presupposto della gravità del fatto e della ripetitività dei comportamenti.

Quanto alla gravità dei fatti, tale sola connotazione non è sufficiente a costituire motivo di negazione delle attenuanti generiche, non esistendo reati a priori incompatibili con queste ultime; oltretutto il Tribunale ha parlato di gravità in generale, senza ancorarla alla natura, alla specie, ai mezzi o alle modalità dell'azione, non rispettando i criteri di concretezza indicati dall'art. 133 co.1 n.1 cp.

Quanto invece alla presunta abitualità e ripetitività delle condotte, si è rammentato che gli episodi contestati sono solamente due e come tali insufficienti a fondare un giudizio di non occasionalità della condotta illecita.

Gli ulteriori episodi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, lasciati ancora alla dinamica delle indagini preliminari, non possono venire in rilievo a fini preclusivi delle attenuanti ex art. 62-bis cp, dovendosi applicare il principio di presunzione di innocenza.



2.7.1. Sussisterebbero di converso molteplici indici di segno positivo in grado di sostenere la meritevolezza delle attenuanti generiche, innanzitutto il *comportamento processuale*, che è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità tra gli elementi positivi valutabili ai quei fini, manifestatosi in concreto nello sforzo di chiarimento offerto con il lungo esame dibattimentale reso all'udienza del 22.11.2016

2.7.2. In secondo luogo, il *comportamento rispettoso della misura cautelare in atto*, giacché TROPEANO ha sempre dimostrato il massimo rispetto delle regole imposte dagli arresti domiciliari, protrattisi per due anni, allontanandosi dall'abitazione soltanto per presenziare alle udienze.

2.7.3. Vengono altresì in rilievo le *condizioni di vita individuale, familiare e sociale* dell'imputato, Assistente Capo della Squadra Mobile, marito e padre di due bambini, inserito nel tessuto sociale e con una solida condizione economica.

Tale contesto dovrebbe offrire tutte le garanzie sull'incidenza positiva riguardo alla capacità a delinquere dell'imputato.

2.7.4. Infine lo *stato di incensuratezza* dovrebbe essere valutato favorevolmente, in uno con gli altri elementi sopra indicati, non potendosi convenire con il Tribunale che

ne ha svalutato la sussistenza, ritenendolo presupposto indefettibile del dipendente statale.

2.8. Ancora sulla violazione del disposto di cui all'art. 192 co.2 e co.3 cpp in riferimento ai fatti di cui al capo 3 di imputazione, con conseguente richiesta ex art. 603 cpp.

Con i motivi nuovi tempestivamente depositati ai sensi dell'art. 585 co.4 cpp la difesa TROPEANO ha ripreso il gravame relativo al capo 3, formulando nuova richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Riprendendo un'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado in relazione all'episodio avvenuto il data 9-10.10.2014 (vicenda del furto avvenuto il 9.10.2010 ai danni del cittadino turco in partenza sul treno per Ventimiglia, estranea alla contestazione elevata nel presente giudizio) è stato evidenziato come il Tribunale abbia ritenuto che il denaro ottenuto nell'occasione dagli imputati (asseritamente euro 3.000) era servito per l'ottenimento di una denuncia a piede libero nei confronti delle nomadi coinvolte in quel furto, reputando inspiegabile che non si fosse proceduto all'arresto in flagranza delle autrici del furto.

Una tale considerazione sarebbe apertamente smentita sulla base degli atti acquisiti poiché dall'annotazione del 10.10.2010 redatta dai due imputati (già prodotta dalla difesa TROPEANO) emergerebbe in modo evidente che la disposizione di indagare le autrici del furto in regime di libertà era stata assunta dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Milano, dott. POLIZZI Giovanni, qualora non fossero emersi elementi negativi dalla comparazione dattiloscopica.

Ugualmente il rilascio di HAMIDOVIC Silvana, ZAHIROVIC Ana e CIZMIC Elena, unitamente ai tre neonati che avevano al seguito, era stata disposta dalla d.ssa SARACINO Maria, contattata dagli operanti quale Pubblico Ministero di turno della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Troverebbe pertanto giustificazione la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire la testimonianza dei magistrati del pubblico ministero POLIZZI e SARACINO, con riferimento alle disposizioni impartite in occasione della segnalazione di reato relativa al furto aggravato in danno del cittadino turco SELAHATTIN Yalcin, avvenuto la sera del 9.10.2014 presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale ad opera di un gruppo di donne slave.

3. L'appello di MELELLA Donato.

3.1. Anche il difensore di **MELELLA Donato** ha impugnato la citata pronuncia deducendo i seguenti motivi di gravame.

3.2. Inutilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento per violazione degli artt. 468 e 512 cpp.

Con il primo motivo la difesa ha sottolineato l'inammissibilità della richiesta di escussione delle testi SEJDIC Emina e HAMIDOVIC Alisa in quanto nella lista testimoniale depositata dal Pubblico Ministero erano del tutto assenti le circostanze in relazione alle quali le predette donne sarebbero state chiamate a deporre, con palmare violazione del disposto dell'art. 468 cpp.

Tale mancanza era stata segnalata al Tribunale all'udienza del 12.5.2016, ma non era stata oggetto di alcuna valutazione, essendosi limitato il primo giudice ad ammettere tutti i testi indicati dal Pubblico Ministero, senza alcuna specificazione e con conseguente grave *vulnus* dei diritti di difesa.

Tale parziale inammissibilità della lista testi depositata dall'accusa avrebbe come sanzione processuale l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di SEJDIC Emina e HAMIDOVIC Alisa, infine acquisite ex art. 512 cpp, con forte indebolimento del complessivo tessuto motivazionale della sentenza impugnata.

3.2.1. Anche le altre acquisizioni probatorie avvenute ai sensi dell'art. 512 cpp presenterebbero diversi aspetti problematici, tra cui in primo luogo la questione relativa alla *prevedibilità della futura irreperibilità* delle testi, che a parere della difesa si appalesava fin dai primi contatti avuti dalle nomadi con la Polizia giudiziaria.

Sul punto il Tribunale ha invero pronunciato una motivata ordinanza all'udienza del 21.6.2016, con la quale ha disposto l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni (interrogatori o denunce) sul presupposto della non prevedibilità della successiva irreperibilità.

L'appellante ha espressamente dichiarato di impugnare detta ordinanza unitamente alla sentenza, evidenziando con riferimento alla posizione di SEJDIC Emina e di HAMIDOVIC Lisa che allorché sono state sentite nelle indagini preliminari hanno

indicato di essere prive di documenti di riconoscimento, di essere di nazionalità bosniaca e domiciliate prevalentemente presso il campo nomadi di Baranzate; nei loro confronti, peraltro, non sono stati effettuati rilievi dattiloscopici né sono presenti attestazioni di diretta conoscenza da parte dei pubblici ufficiali presenti alla loro audizione.

Alla luce di queste circostanze risulterebbe evidente che tali fonti di prova andavano assicurate attraverso una richiesta di incidente probatorio da parte del Pubblico Ministero che aveva interesse all'acquisizione di quelle dichiarazioni.

3.2.2. Per quanto concerne il verbale di denuncia sporta da HAMIDOVIC Alisa il 31.10.2014 nei confronti degli odierni imputati difetterebbe in radice il dato della spontanea presentazione della denunciante negli uffici della Squadra Mobile di Milano.

Secondo quanto ricostruito dall'Isp. FRANCI all'udienza dibattimentale del 14.6.2016, l'indagine sfociata nel presente giudizio ha trovato la propria scaturigine nell'annotazione di servizio dell'Ag. CARELLA della Polfer di Milano, relativa a confidenze ricevute da alcune nomadi, che sono state poi corroborate dalla formalizzazione delle loro denunce, le quali sono confluite nella segnalazione di reato della Polizia Ferroviaria del 6.11.2014, acquisita agli atti del processo, dalla quale  traspare che immediatamente si è avuta evidenza di indizi di reità a carico delle dichiaranti, tra cui HAMIDOVIC Alisa, per reati di furto aggravato, senza tuttavia che si sia proceduto ad alcuna iscrizione nel registro degli indagati.

Ciò ha determinato che la predetta HAMIDOVIC Alisa si sia autoaccusata di reati senza alcuna assistenza difensiva, permanendo la sua mancata iscrizione per tutta la durata del processo di primo grado, tanto da essere inizialmente escussa dal Tribunale come semplice teste proprio a motivo di quella mancata iscrizione.

Soltanto successivamente la stessa nomade è stata citata di nuovo per essere esaminata all'udienza del 21.1.2017, a termini dell'art. 210 cpp (quale imputata in procedimento collegato ex art. 370 co.2 lett. b) cpp), con la presenza di un difensore e riconoscendo la facoltà di non rispondere, ma stranamente ad avviso della difesa, pur essendo in precedenza presentatasi in dibattimento come teste, si rendeva irreperibile non appena convocata con le garanzie di legge e nelle forme che avrebbero reso le sue dichiarazioni utilizzabili anche *contra se*.

In sintesi la denuncia di HAMIDOVIC Alisa del 31.10.2014, acquisita ex art. 512 cpp all'udienza del 24.1.2017 in seguito alla rilevazione della sopravvenuta irreperibilità,

non era in alcun modo utilizzabile ai fini della decisione, in quanto le garanzie difensive connesse alla sua qualità di teste assistito o imputato in procedimento connesso o collegato dovevano prevalere sulla qualità di persona offesa, obbligando l'ufficiale di p.g. ad interrompere il verbale di denuncia con l'invito a nominare un difensore.

3.2.3. Con riguardo alla deposizione dell'Ag. GUARINI, escusso come teste all'udienza del 14.6.2016, il Tribunale ha dapprima mostrato di accogliere l'eccezione difensiva circa l'impossibilità di riferire circostanze apprese dalle nomadi il 18.4.2015 (il giorno successivo al fatto di cui al capo 2), salvo poi nella sentenza appellata inserire tale deposizione tra gli elementi probatori da cui ha dedotto la responsabilità degli imputati (pag. 18), indicando che HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa gli avevano raccontato che il giorno prima, dopo la consegna della refurtiva, le due donne erano state lasciate libere da TROPEANO e MELELLA.

3.3. Assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso.

Rispetto al capo di imputazione sub 2 la sentenza appellata sarebbe incorsa in un evidente travisamento quanto alla fondamentale analisi delle sequenze video versate in atti e relative ai fatti del 17.4.2015.

Nell'esame del filmato il Tribunale ha seguito il filo conduttore rappresentato dalle dichiarazioni dell'Isp. FRANCI, discostandosene soltanto per quanto attiene al colore del portafogli sottratto, indicato come chiaro dal teste e come rosso dal giudice, evincendosi direttamente dal video che l'oggetto consegnato da HAMIDOVIC Silvana a TROPEANO era di colore beige.

Tuttavia il teste, e con lui il Tribunale, sarebbe incorso in numerose inesattezze rese evidenti dalla visione delle immagini e riguardanti la vittima del furto (la non meglio individuata cittadina sudamericana, che dopo essere stata derubata non tornerà indietro verso il luogo in cui si trovavano gli imputati), il luogo di commissione del furto (non in prossimità del centro TIM ma a notevole distanza da questo), l'interpretazione dei gesti e del comportamento di MELELLA, ed anche il tempo intercorrente tra il furto e l'intervento degli attuali imputati.

3.3.1. L'appellante ha proposto un esame ragionato di diverse sequenze tratte dal filmato in atti, sostenendo che semmai furto vi sia stato, esso sarebbe avvenuto in un punto certamente non visibile dal centro TIM, nel cui anti-ingresso si erano



posizionati TROPEANO e MELELLA (ben riconoscibili in base all'abbigliamento), per cui gli imputati non potevano rendersi conto dell'azione furtiva.

L'Isp. FRANCI ha assunto che la vittima del furto, dopo il trafugamento subito, sia ritornata sui suoi passi, ma anche in questo caso le immagini smentirebbero questa ricostruzione, posto che soltanto le altre due viaggiatrici che erano con lei sono tornate verso il centro TIM.

Il Tribunale, riprendendo la deposizione di FRANCI, ha sostenuto che tutto si è svolto in pochi secondi, mentre la valutazione delle varie fasi porterebbe a concludere che la sola azione furtiva sia durata ben più di trenta secondi e vi sarebbe un significativo lasso di tempo durante il quale le autrici del furto non sono visibili, per cui non si potrebbe escludere che il portafogli consegnato a TROPEANO dalla nomade sia diverso da quello sottratto alla vittima.

Per quanto attiene la presunta indicazione da parte di MELELLA delle telecamere del circuito di videosorveglianza, la visione delle immagini consente di comprendere come l'imputato stesse indicando al collega TROPEANO non le telecamere ma le vie di fuga dalle quali potevano essersi allontanate altre borseggiatrici in precedenza seguite.

3.3.2. Anche la valutazione della testimonianza dell'agente Polfer PIPOLI Oriana presenterebbe segni di illogicità riguardo le circostanze apprese dalla parte lesa, con la mediazione linguistica di CERUTI Andrea, tra cui anche il colore rosso del portafogli, avendo l'ignota derubata riferito della presenza soltanto di documenti e carte di credito, ma non di denaro contante, smentendo così le affermazioni di segno contrario delle autrici del furto.

3.3.3. La difesa ha inoltre prospettato che le deposizioni di GRAVANTE Luigina e CERUTI Andrea, impiegati presso il centro TIM, non siano affatto concordi ed inequivocabili, osservando in particolare che quando CERUTI, su indicazione della collega, è uscito dal negozio per mettere in guardia le viaggiatrici che stavano per essere derubate, i due imputati non erano ancora giunti nell'anti-ingresso di quell'esercizio, dove intendevano appostarsi, e di conseguenza li ha potuti incrociare per pochi istanti e soltanto all'esterno del negozio.

Si comprenderebbe allora come l'espressione "*Beccale!*" pronunciata dalla GRAVANTE all'indirizzo del collega non sia stata affatto udita dagli imputati che non erano ancora sopraggiunti.

Quando poi TROPEANO e MELELLA usciranno da quel luogo per fermare HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, non saranno avvicinati da CERUTI perché questi non li aveva riconosciuti come poliziotti in borghese.

Le immagini mostrerebbero infatti che a più riprese CERUTI è passato a pochi metri dagli imputati, fermi con le due borseggiatrici, ma non si è fermato, non riconoscendo gli uni e le altre.

In definitiva la disamina delle immagini acquisite consentirebbe di dedurre con certezza che gli imputati non hanno visto la consumazione del furto, hanno incrociato CERUTI solo quando egli era già uscito dal negozio TIM e non hanno visto né la persona offesa né le due compagne di viaggio.

D'altra parte anche l'Ag. CALO', presente nei pressi della biglietteria ferroviaria che per espressa ammissione aveva l'incarico di contrastare eventuali azioni predatorie ma anche di monitorare l'attività dei colleghi TROPEANO e MELELLA (per disposizione dell'Isp. FRANCI), non ha potuto osservare la condotta furtiva, sebbene fosse meglio posizionato rispetto agli imputati.

3.3.4. HAMIDOVIC Silvana è stata l'unica protagonista esaminata in dibattimento, ove ha affermato circostanze smentite proprio dalle videoriprese, sostenendo che TROPEANO, una volta ricevuto il portafogli della vittima, avrebbe prima estratto il denaro e poi riposto l'oggetto all'interno del casco motociclistico che portava con sé; le immagini hanno invece mostrato che l'imputato ha immediatamente riposto il portafogli nel casco senza prelevare alcunché.



HAMIDOVIC Silvana ha inoltre riferito di non essere mai stata arrestata da TROPEANO ma tale asserzione è stata smentita dalla produzione documentale in atti.

Quanto ad HAMIDOVIC Lisa, le cui dichiarazioni predibattimentali sono state acquisite ex art. 512 cpp (interrogatorio del Pubblico Ministero del 5.5.2015), appare evidente la mancanza di autonomia del suo racconto, in quanto a lei sono state lette le dichiarazioni rese poco prima da HAMIDOVIC Silvana, acquisendone la conferma, con violazione del principio di non derivazione delle chiamate in reità, che pertanto non potrebbero costituire valido riscontro alla narrazione dell'altra teste assistita.

3.4. Con riferimento ai fatti di cui al capo 3, la difesa ha evidenziato la genericità delle dichiarazioni di ZAHIROVIC Ana, tanto nel dibattimento quanto nelle indagini preliminari, sottolineando le discrasie rispetto al racconto di SEJDIC Laura.

A detta della prima, dopo il furto commesso ai danni di una donna presumibilmente araba (che tuttavia non ha sporto denuncia), lei stessa e le complici HAMIDOVIC Alisa e SEJDIC Laura erano state immediatamente bloccate dagli imputati che le costringevano a versare 1.000 euro in contanti, altrimenti le avrebbero arrestate ovvero avrebbero sottratto loro i figli minori. Siccome tale somma non era contenuta all'interno del portafogli le borseggiatrici erano costrette a recuperarle dai loro parenti, tramite la SEJDIC.

Anche in questo caso le dichiarazioni predibattimentali di quest'ultima risultano irrimediabilmente inquinate dalla lettura alla stessa di quelle rese pochi minuti prima da ZAHIROVIC Ana.

Il rispettivo narrato dibattimentale presenta altresì evidenti discrasie circa la partecipazione al furto, il momento dell'intervento degli imputati, che secondo ZAHIROVIC sarebbe avvenuto immediatamente dopo il furto, mentre a detta della SEJDIC il gruppo delle autrici era stato bloccato tempo dopo, quando si erano già recate alla fermata degli autobus esterna alla stazione ferroviaria.

Anche in questo caso le dichiarazioni delle testi assistite potrebbero in teoria trovare riscontro tra loro, ma l'assenza di autonomia delle rispettive chiamate in reità avrebbe precluso tale possibilità. 

3.5. Da ultimo l'appellante ha messo in evidenza che il Tribunale non ha evidentemente considerata l'ontologica diversità tra situazioni in cui la promessa dell'omissione di atti dovuti (quali l'arresto in flagranza di reato) a fronte della elargizione di somme di denaro, e la minaccia, al fin di ottenere somme di denaro, di sottrarre i figli minori alle autrici professionali di furti: nel primo caso si tratterebbe sostanzialmente di una condotta corruttiva, afferendo il secondo ad una vicenda più propriamente concussiva.

3.6. Richiesta del minimo di pena e concessione delle attenuanti generiche.

Il trattamento sanzionatorio sarebbe all'evidenza sproporzionato rispetto ai fatti, in ragione dell'esiguità numerica degli episodi e del ruolo marginale di MELELLA.

Inoltre la valutazione positiva del suo comportamento processuale avrebbe dovuto giovargli in funzione del riconoscimento delle generiche, al di là della condizione di persona incensurata.

4. L'udienza di discussione.

4.1. All' udienza del 5.10.2017 TROPEANO Cosimo ha illustrato il memoriale già depositato presso la Cancelleria, relativo all'organizzazione criminale composta da nomadi e strutturata in modo piramidale, precisando che a tale associazione illecita, volta alla commissione di reati predatori, partecipavano soggetti che avevano sicuri motivi per calunniarlo in quanto egli ostacolava operativamente i loro piani criminosi e l'espandersi del sodalizio criminale.

4.1.1. Quindi il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza appellata mentre le difese degli imputati hanno insistito per l'accoglimento delle impugnazioni proposte, riportandosi ai rispettivi atti di appello.

In particolare la difesa TROPEANO ha insistito per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cpp, riportandosi alle richieste enunciate nel proprio atto di appello e nei motivi nuovi ritualmente depositati ai sensi dell'art. 585 co.4 cpp

4.1.2. Ad esito della discussione il Presidente ha interpellato il difensore di MELELLA Donato, presente in aula, invitandolo ad interloquire sulla possibile riqualificazione dei fatti di concussione nel reato di cui all'art. 319-quater cp, in quanto tale tematica era stata introdotta dalla difesa TROPEANO nell'atto di appello.

Il difensore di MELELLA si è associato alle argomentazioni esposte sul punto dalla difesa TROPEANO, seppure in via subordinata.

All'odierna udienza, attesa la rinuncia ad eventuali repliche da parte del Procuratore Generale, il Presidente ha rappresentato alle parti di aver acquisito una copia informatica, trasfusa su altro supporto CD, del filmato contenente la videoregistrazione relativa ai fatti del 17.4.2015 (capo 2), già ritualmente acquisito nel dibattimento di primo grado e sul quale le difese hanno fondato alcune delle censure mosse alla sentenza impugnata.

La Corte si è quindi ritirata in camera di consiglio, dando lettura, all'esito, del dispositivo della decisione.

5. Le ragioni della decisione.

5.1. Deve essere confermata la responsabilità degli imputati in ordine ai fatti ascritti, previa riqualificazione dei fatti di corruzione nei corrispondenti reati di induzione

indebita ai sensi dell'art. 319-quater cp, con conseguente rideterminazione della pena.

5.1.1. Circa il gravame degli imputati concernente il merito degli addebiti a loro mossi giova rilevare in via preliminare che gli argomenti di censura costituiscono per lo più la riproposizione, senza alcun elemento di novità, delle tesi difensive già sottoposte al vaglio del primo giudice e dal Tribunale disattese all'esito di un'analitica disamina del materiale probatorio, con motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto, che il Collegio ritiene di condividere integralmente e che deve intendersi qui richiamata.

5.2. Le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Come detto, la difesa TROPEANO ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cpp, riportandosi alle richieste enunciate nel proprio atto di appello e nei motivi nuovi, che sono già state illustrate in precedenti paragrafi.

Preliminarmente devesi osservare che tale rinnovazione, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Cass.S.U. 17.12.2015 n.12602, Ricci; Cass.S.U. 24.1.1996 n.2780, Panigoni).

Né tale interpretazione può dirsi superata dalla previsione della recente novella legislativa n.103/2017, salvo il caso, qui non ricorrente, dell'appello del Pubblico Ministero avverso sentenze di proscioglimento dell'imputato per motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa.

5.2.1. In particolare è stata chiesta l'acquisizione di atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, attinenti la nomina del 25.11.2014 e la revoca del 4.12.2014, riguardante l'interprete di lingua Rom OMEROVIC Hasima, nominata dal Pubblico Ministero, nonché la certificazione del 3.12.2014 relativa alla prestazione svolta dalla predetta interprete, oltre l'annotazione del 28.11.2014 a firma dell'Isp. FRANCI Paolo inerente l'attività di intercettazione telefonica.

Tale richiesta è basata sulla rilevazione che la OMEROVIC risulta legata da rapporti di parentela con uno degli interlocutori (il nipote o cugino CIZMIC Mohamed) di una conversazione telefonica oggetto di intercettazione.

Non sussiste alcuna plausibile ragione per ritenere assolutamente indispensabile ai fini della decisione, a termini dell'art. 603 co.1 cpp, o anche soltanto rilevante,

l'acquisizione dei suddetti atti, atteso che le operazioni di trascrizione delle conversazioni telefoniche indicate dal Pubblico Ministero sono state oggetto di incarico peritale affidato dal Tribunale di Milano a diverso interprete/traduttore, e queste soltanto sono state utilizzate processualmente dal primo giudice nella sentenza impugnata.

D'altronde l'assunto che la OMEROVIC abbia potuto propalare a qualche membro del gruppo criminale che erano in corso operazioni di intercettazione telefonica e che tale circostanza abbia potuto influire sul contenuto delle conversazioni captate appare una semplice congettura del tutto indimostrata, tanto più ove si consideri che le telefonate ritenute rilevanti per il presente giudizio non riguardano il parente dell'interprete/traduttrice e sono state effettuate nei mesi di gennaio-febbraio 2015 e dunque diverso tempo dopo la revoca dell'incarico alla stessa OMEROVIC.

5.2.2. Non può essere accolta la richiesta di acquisire le annotazioni di p.g. del 5.10.2014, 22.11.2014 e 15.4.2015, presenti nel fascicolo delle indagini preliminari, al fine di dimostrare la strumentalizzazione dei figli minori da parte delle nomadi le cui dichiarazioni accusatorie sono state considerate attendibili dal Tribunale.

Infatti ben poteva essere chiesta l'assunzione testimoniale, nel giudizio di primo grado, dei redattori di tali atti di indagine, mentre non ricorre in questa sede il canone già menzionato di cui all'art. 603 co.1 cpp.

5.2.3. La difesa TROPEANO ha chiesto un nuovo esame testimoniale dell'Ag. ALOISI Antonio, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Milano e già escusso all'udienza del 4.10.2016, sul presupposto che dopo la sua audizione e l'emissione della sentenza di primo grado avrebbe riferito a MELELLA Donato alcune circostanze che avrebbero potuto orientare diversamente il Tribunale riguardo alla responsabilità degli imputati.

Si tratta all'evidenza di richiesta del tutto generica sia con riferimento all'oggetto dell'ulteriore deposizione del teste già escusso, sia in relazione alla collocazione cronologica della nuova acquisizione informativa, di talché non sussistono le condizioni legittimanti la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale di cui all'art. 603 co.2 cpp, non essendo stato in alcun modo dimostrata, e neppure allegata, la sopravvenienza o comunque la scoperta dell'elemento di prova rispetto al giudizio di primo grado.

5.2.4. Non può essere accolta la richiesta di nuova assunzione della prova dichiarativa concernente l'escussione di HAMIDOVIC Alisa e SEJDIC Emina, le quali

avevano presentato separate denunce in data 31.10.2014 contro gli attuali imputati, poi acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp a seguito dell'intervenuta irreperibilità delle stesse denunciati nel corso del dibattimento di primo grado (in particolare la denuncia di SEJDIC Emina è stata acquisita all'udienza del 21.6.2016 e quella di HAMIDOVIC Alisa all'udienza del 24.1.2017).

La difesa TROPEANO ha evidenziato che HAMIDOVIC Alisa era prima risultata reperibile in quanto sentita come teste all'udienza del 21.6.2016, mentre successivamente non era stata rintracciata dopo che il Tribunale di Milano aveva disposto con ordinanza ex artt. 523 co.6 e 507 cpp che venisse esaminata con le garanzie difensive, in quanto persona teste assistita o imputata di reato connesso o collegato.

Devesi osservare in proposito che non è contestata la circostanza che siano state ritualmente compiute tutte le ricerche finalizzate al rintraccio di HAMIDOVIC Alisa e SEJDIC Emina, legittimanti l'acquisizione ex art. 512 cpp delle precedenti dichiarazioni (tra cui le denunce), mentre non è stato fornito alcun elemento di valutazione per ritenere che le predette donne risultino oggi effettivamente reperibili in funzione del loro esame dibattimentale.

5.2.5. Con i motivi nuovi ex art. 585 co.4 cpp si è da ultimo chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per acquisire la testimonianza del dott. POLIZZI Giovanni e della d.ssa SARACINO Maria, magistrati del pubblico ministero in servizio rispettivamente alla Procura della Repubblica di Milano ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, con riferimento all'annotazione di servizio del 10.10.2014, redatta dagli attuali imputati e relativa all'attività di indagine in ordine al furto aggravato in danno del cittadino turco SELAHATTIN Yalcin, avvenuto la sera del 9.10.2014 presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale ad opera di un gruppo di donne slave.

Detta richiesta deve essere respinta in quanto le indicate prove testimoniali non risultano indispensabili ai fini della decisione, essendo già in atti la predetta annotazione di servizio, anche tenendo conto che tale fatto di reato non costituisce oggetto di specifica contestazione agli imputati nel presente processo, avendo il Tribunale di Milano disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in ordine alla posizione di TROPEANO e MELELLA per i fatti avvenuti in data 9.10.2014.

5.3. Occorre esaminare partitamente i motivi di gravame formulati dalle rispettive difese degli imputati, iniziando da quelli afferenti le questioni di carattere processuale suscettibili di definire il giudizio di impugnazione (questione di nullità della sentenza di primo grado), ovvero di infirmare l'utilizzabilità ai fini della decisione di una parte del compendio indiziario desunto dagli atti acquisiti in violazione di norme processuali (artt. 468 e 512 cpp).

5.4. Il motivo di appello concernente il difetto di correlazione tra accusa e sentenza in riferimento ai fatti contestati al capo 3.

Del tutto infondata si appalesa la prima doglianza proposta dalla difesa TROPEANO, che invoca il suddetto principio di correlazione, condensato nell'art. 521 cpp, sotto il profilo della diversità del fatto descritto al capo 3 della rubrica di imputazione, quanto alla data di commissione ed alle stesse modalità di realizzazione dell'azione furtiva che ha costituito il presupposto della pretesa illecita dei due poliziotti.

5.4.1. L'appellante ha in particolare considerato la variazione dell'elemento temporale contenuto nella decisione impugnata rispetto a quello contestato nell'imputazione (od indicato dal Pubblico Ministero nella discussione finale) come suscettibile di determinare nullità della sentenza sulla scorta dell'art. 522 cpp, in quanto il suddetto dato avrebbe assunto in concreto un'influenza rilevante ai fini della difesa.

La contestazione originaria muoveva da un furto commesso da HAMIDOVIC Alisa, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura *"in data anteriore e prossima al 17.4.2015"* all'interno della stazione ferroviaria di Milano Centrale, quindi in un torno di tempo limitato rispetto all'altro fatto addebitato, avvenuto con sicurezza presso lo stesso luogo nel tardo pomeriggio di quel giorno (essendo documentato dalla videoregistrazione dell'impianto di sorveglianza).

Si è trattato all'evidenza di un errore materiale compiuto dal Pubblico Ministero al momento dell'esercizio dell'azione penale, posto che già dal verbale di denuncia di HAMIDOVIC Alisa del 31.10.2014, nonché dagli interrogatori di ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura del 20.5.2015, tutti acquisiti all'udienza del 24.1.2017 (prima ancora della conferma di tali dichiarazioni in sede di esame dibattimentale ex art. 210 cpp delle predette ZAHIROVIC e SEJDIC alla stessa udienza del 24.1.2017) emergeva del tutto chiaramente la collocazione cronologica alla fine di settembre (o inizio ottobre) 2014 del furto di un portafogli ai danni di una viaggiatrice rimasta sconosciuta ma indicata come probabile cittadina araba.



Al proposito ZAHIROVIC Ana nell'interrogatorio del 20.5.2015 (riproposto in all.2 appello TROPEANO) aveva fissato tale episodio verso settembre-ottobre 2014, dimostrando una certa sicurezza in detta cronologia in quanto collocava l'episodio dopo il suo parto, mentre anche HAMIDOVIC Alisa esordiva nella denuncia del 31.10.2014 collocando quel furto a fine settembre 2014 (riproposta in all.4 appello TROPEANO).

Non è chi non veda, pertanto, che il corretto dato temporale dell'imputazione sub 3 era da tempo conosciuto dalle difese degli imputati (ed anche da questi ultimi, che hanno dato dimostrazione di seguire personalmente il percorso processuale) e non può certo aver pregiudicato o confuso l'approntamento delle linee difensive in ordine alla condotta in fatto contestata al capo 3.

A nulla rileva che il Pubblico Ministero, nel corso della requisitoria svolta all'udienza del 13.12.2016, abbia enunciato che la condotta descritta in quella parte dell'editto di accusa sarebbe stata mantenuta in data 9.10.2014, senza peraltro provvedere alla formale modifica dell'imputazione a termini dell'art. 516 cpp, evidentemente errando nella cronologia della vicenda in quanto in quest'ultima data era avvenuto il furto ai danni del cittadino turco, che seppure non contestato nel presente giudizio era stato oggetto di interlocuzione con le nomadi esaminate e già prima riportato nei verbali acquisiti delle loro dichiarazioni predibattimentali.

5.4.2. Non sussistono pertanto le condizioni per ritenere, con la giurisprudenza invocata dalla difesa TROPEANO, che la diversità fra la data del fatto indicata nella contestazione e quella ritenuta nella sentenza di condanna possa dar luogo a nullità ex art. 522 cpp, dovendosi escludere che il suddetto elemento abbia assunto in concreto influenza rilevante ai fini della difesa (Cass. 14.4.2004 n.28853).

La suddetta variazione, infatti, deve in concreto incidere sulla strategia difensiva dell'imputato, ribadendosi il criterio sostanzialistico (o funzionale) con il quale la giurisprudenza prevalente misura il riconoscimento del vizio di correlazione tra imputazione e decisione adottata (Cass.S.U. 22.10.1986, Di Francesco), di modo che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; con la conseguenza che la violazione del principio suddetto è del tutto insussistente quando l'imputato si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto

Am

dell'imputazione (Cass. 18.12.2003 n.18611, che ha osservato come il giudice d'appello avesse correttamente ritenuto un mero errore materiale l'inesattezza relativa alla data del commesso reato contenuta nel decreto di citazione a giudizio, escludendo la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata in quanto l'imputato aveva avuto la possibilità di difendersi sulla data effettiva del fatto).

5.4.3. La difesa appellante ha poi sottolineato che anche l'indicazione delle modalità di commissione del furto posto a base dell'imputazione sub 3 abbia comportato un'assoluta incertezza sul fatto addebitato agli attuali imputati.

Così non è in quanto la discrasia dichiarativa in ordine alla effettiva nazionalità od origine della donna derubata non assume alcun rilievo, costituendo una mera valutazione soggettiva l'attribuzione presuntiva della provenienza di quella vittima rimasta ignota, non dimenticando che la confusione tra l'origine araba e quella giapponese era stata indotta nelle nomadi dalle stesse indicazioni degli imputati, come già sostenuto dal Tribunale, i quali avevano giustificato la pretesa di una somma aggiuntiva rispetto alla refurtiva trafugata ad una probabile donna araba, rappresentando che una diversa turista giapponese aveva nello stesso turno di tempo denunciato la sottrazione del proprio portafogli, richiedendo pertanto la corresponsione di ulteriori 1.000 euro (che la SEJDIC avrà il compito di procurare presso altri nomadi, in modo da *riscattare* le altre autrici del furto HAMIDOVIC Alisa e ZAHIROVIC Ana, trattenute dai due poliziotti fino alla consegna del denaro e poi rilasciate).

Anche la diversa compagine del gruppo di nomadi che avevano commesso questo furto, secondo le varie dichiarazioni delle protagoniste, non assume alcun significato nella prospettiva della violazione del principio di correlazione ex artt. 521 e 522 cpp (peraltro di modesto rilievo nel caso di specie, posto che già nelle indagini preliminari la discrasia era limitata all'indicazione proveniente da HAMIDOVIC Alisa che alla commissione di quel furto aveva partecipato anche ZAHIROVIC Gianna, oltre alla sorella ZAHIROVIC Ana ed a SEJDIC Laura), trovando semmai il proprio terreno di valutazione in ordine ai requisiti di attendibilità intrinseca od estrinseca delle chiamanti in reità.

5.5. I motivi di appello relativi all'inutilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento per violazione degli artt. 468 e 512 cpp.

La difesa MELELLA ha posto la questione della mancanza nella lista testi del Pubblico Ministero dell'indicazione delle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere l'esame in dibattimento di SEJDIC Emina e HAMIDOVIC Alisa (poi non effettuato a causa della loro irreperibilità, con conseguente acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cpp).

Effettivamente la lista testi dell'accusa pubblica, depositata in Tribunale il 21.3.2016 ai sensi dell'art. 468 co.1 cpp, contenente richiesta di autorizzazione alla citazione di diversi soggetti, non riporta, quanto a SEJDIC Emina, in allora latitante, e ad HAMIDOVIC Alisa, alcuna indicazione delle circostanze su cui le stesse avrebbero dovuto essere sentite.

Al di là dell'apparenza le due posizioni soggettive non sono sovrapponibili, né in relazione al contenuto dichiarativo (avendo SEJDIC Emina riferito unicamente circa le pretese degli imputati riguardo al furto del 9.10.2014 ai danni di un cittadino turco, non contestato nel presente giudizio), né con riferimento alle successive modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, avvenuta per la SEJDIC all'udienza del 21.6.2016 ad esito della riscontrata irreperibilità, e per HAMIDOVIC Alisa, già sentita come teste semplice alla predetta udienza, a seguito della sopravvenuta irreperibilità constatata dal Tribunale all'udienza del 24.1.2017, dopo che la sua deposizione come teste assistito o imputata di procedimento connesso o collegato era stata disposta dal primo giudice con ordinanza del 22.12.2016 ai sensi degli artt. 507 e 523 co.6 cpp.

5.5.1. Quanto a quest'ultima posizione basta in questa sede il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'ammissione di una prova dichiarativa non tempestivamente indicata dalla parte nell'apposita lista testimoniale, ovvero indicata in modo generico quanto all'oggetto della deposizione, non comporta alcuna nullità, né la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove anche d'ufficio, come previsto dall'art. 507 cpp, ancorché irregolarmente indicate dalle parti, ed in ogni caso non sussiste un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cpp (Cass. 30.6.2016 n.31882; Cass. 28.11.2013 n. 3979/14; Cass. 2.10.2013 n.8394).

5.5.2. Con riferimento invece alla richiesta di esame di SEJDIC Emina, avanzata ex art. 493 co.1 cpp dal Pubblico Ministero all'udienza del 12.5.2016, congiuntamente a quella degli altri soggetti indicati nella lista depositata ai sensi dell'art. 468 cpp

un

(mancante per la SEJDIC dell'indicazione delle circostanze sulle quali la stessa doveva essere sentita nel dibattimento) deve essere richiamato l'orientamento interpretativo, alla quale il Collegio intende aderire, secondo cui l'inosservanza delle formalità stabilite dall'art. 468 cpp non è sanzionata da alcuna previsione di nullità, né comporta l'inutilizzabilità degli atti acquisiti irrualmente, in quanto questa, ai sensi dell'art. 191 co.1 cpp, può derivare solo dalla violazione di un divieto di acquisizione della prova (Cass. 21.1.2004, Rota; Cass. 12.2.1999, Cammarata).

In ogni caso la denuncia presentata da SEJDIC Emina il 31.10.2014 attiene in via esclusiva, come già detto, al furto commesso il 9.10.2014 nei confronti di un cittadino turco e non riguarda specificamente i fatti oggetto del presente processo, di talché la valutazione della prova di responsabilità degli imputati non rimarrebbe in alcun modo scalfita nel caso di ritenuta inutilizzabilità processuale di quelle dichiarazioni predibattimentali.

5.6. Con riferimento alla questione della legittimità delle acquisizioni disposte dal Tribunale ai sensi dell'art. 512 cpp e costituite dai verbali contenenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da testimoni o imputate di procedimento connesso o collegato, che in seguito sono risultate irreperibili, il Collegio ritiene pienamente condivisibili le argomentazioni svolte in prime cure a sostegno del rigetto della corrispondente eccezione difensiva, esposte nelle ordinanze dibattimentali del 21.6.2016 e 24.1.2017, di cui soltanto la prima espressamente impugnata dal difensore di MELELLA con l'atto di appello. 

Con l'ordinanza del 21.6.2016 il Tribunale ha disposto ex art. 512 cpp l'acquisizione delle dichiarazioni *ante* dibattimento di SEJDIC Emina e SEJDIC Munira, mentre con analogo provvedimento del 24.1.2017 ha acquisito gli interrogatori di HAMIDOVIC Lisa del 5.5.2015 e 22.6.2015 (avanti il Pubblico Ministero) e la denuncia di HAMIDOVIC Alisa del 31.10.2014 (alla Questura di Milano), ritenendo non prevedibile la sopravvenuta irreperibilità di quelle dichiaranti.

La valutazione circa l'impossibilità, per causa non prevedibile, della ripetizione di quelle dichiarazioni deve essere condivisa in considerazione della mancanza di indici concreti che facessero ritenere prevedibile la successiva irreperibilità, trattandosi di persone che per quanto di etnia Rom sono stabilmente radicate da tempo risalente in Italia e specificamente nell'area milanese, ove sono ben conosciute dalla Polizia giudiziaria deputata alla loro ricerca (secondo quanto riferito dall'Isp. FRANCI

all'udienza del 14.6.2016, con particolare riferimento ai componenti della famiglia SEJDIC), anche in ragione degli innumerevoli reati contro il patrimonio a loro ascritti, a tacere peraltro che tanto SEJDIC Munira quanto HAMIDOVIC Alisa e HAMIDOVIC Lisa sono nate in Italia (e la prima è altresì titolare di carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano).

Non costituisce elemento sufficiente a ritenere prevedibile che il dichiarante che si renda irreperibile sia appartenente ad una comunità nomade di etnia Rom, quando quest'ultima sia stabilmente presente in una determinata zona del territorio nazionale (Cass. 28.9.1993, che ha ritenuto non prevedibile la situazione di irripetibilità sulla base della qualità di nomade del soggetto dichiarante, ove al momento dell'assunzione dell'atto non poteva essere ragionevolmente prevedibile l'allontanamento dello stesso).

D'altra parte l'appellante non ha in alcun modo contestato la completezza delle ricerche svolte per il rintraccio delle predette testimoni o imputate ex art. 210 cpp, che ha riguardato altresì l'acquisizione di informazioni presso il Consolato di Bosnia in Milano, il quale peraltro non ha segnalato alcun domicilio delle stesse in quel Paese).

Se si tiene conto della regola di giudizio secondo cui ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 512 cpp (in base al quale è consentita la lettura di dichiarazioni pre-dibattimentali quando l'esame del dichiarante nel dibattimento risulti impossibile per fatti o circostanze non prevedibili dalla parte processuale interessata alla loro acquisizione) l'imprevedibilità va valutata con riferimento alle conoscenze di cui la stessa parte poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Cass. 13.2.2007 n.25110), appare chiaro che in allora doveva reputarsi altamente probabile la presenza in dibattimento di quelle dichiaranti, come del resto dimostrato dalla presenza della stessa HAMIDOVIC Alisa all'udienza dibattimentale del 21.6.2016, allorché era stata sentita come teste semplice.

5.7. Circa la parziale inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.6.2016 da GUARINI Nicolò, Agente della Polizia Ferroviaria di Milano, per violazione del divieto di acquisizione probatoria sancito dall'art. 195 co.4 cpp, che preclude la testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, non emerge

alcuna discrasia tra quanto statuito dal Tribunale in occasione dell'assunzione di quella deposizione e quanto riportato nella pronuncia impugnata.

Il predetto teste ha infatti riferito quanto appreso da HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa nel primo pomeriggio del 18.4.2015 (giorno successivo al fatto contestato al capo 2) circa quanto avvenuto il giorno precedente, allorché le due nomadi avevano derubato una turista di un portafogli di colore chiaro, che avevano subito dopo consegnato, a loro richiesta, a TROPEANO e MELELLA.

Lo stesso Ag. GUARINI ha precisato che il riferimento all'episodio del giorno precedente era avvenuto durante il controllo delle due nomadi (da lui e dai colleghi conosciute come borseggiatrici professionali) mirato a contrastare l'attività predatoria molto frequente all'interno della stazione di Milano Centrale, specificando inoltre che le due giovani donne non avevano presentato alcuna denuncia o querela in ordine ai fatti del giorno precedente (17.4.2015).

5.7.1. Per quanto sussistano oscillazioni giurisprudenziali a proposito della valutazione processuale delle dichiarazioni *de relato* del testimone di polizia giudiziaria circa quanto appreso da altri soggetti (diversi dalla persona indagata o imputata) fuori dal contesto formalizzato di una denuncia o del verbale di sommarie informazioni testimoniali, la Corte reputa che le dichiarazioni non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non siano nulle o inutilizzabili ex art. 191 cpp, in mancanza di una espressa sanzione in tal senso prevista dall'art. 357 cpp (20.6.2014 n.33821; Cass. 18.10.2012 n.150/13).

E' pertanto utilizzabile ai fini della decisione, per quanto di portata probatoria contenuta, quanto riferito dall'Ag. GUARINI per averlo appreso dalle nomadi HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, le quali peraltro hanno direttamente illustrato (la prima all'udienza del 24.1.2017 e la seconda nell'interrogatorio del P.M. del 5.5.2015, acquisito ex art. 512 cpp alla predetta udienza) quanto avvenuto nella stazione di Milano Centrale il giorno 17.4.2015, ed in particolare la condotta tenuta nell'occasione dagli attuali imputati.

5.8. I motivi di appello relativi ai fatti di cui al capo 2. Il rilievo del filmato dell'impianto di sorveglianza.

Le censure di entrambi gli appellanti in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti descritti nel capo 2 della rubrica possono essere trattate congiuntamente essendo fondate sulle medesime argomentazioni, concernenti in primo luogo la ricostruzione

dell'episodio avvenuto il 17.4.2015 presso l'indicata stazione ferroviaria, effettuata dal primo giudice sulla scorta del filmato versato in atti, ritenuto confermativo delle dichiarazioni accusatorie di HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa.

Contrariamente all'assunto difensivo, il dettagliato esame di quelle sequenze video, condotto dal Tribunale alla stregua di un elemento fondamentale di accusa e visionato all'udienza del 22.11.2016 merita di essere ampiamente condiviso, non integrando alcun travisamento del fatto.

Il reiterato esame diretto del filmato (denominato *completo.movie* e privo di audio, della durata di 3:17 min), ripetuto con attenzione dalla Corte, consente di ritenere compiutamente dimostrate le seguenti circostanze:

1. verso le ore 19:30 del 17.4.2015 HAMIDOVIC Lisa (che portava un neonato all'interno del marsupio anteriore) e HAMIDOVIC Silvana (che ha agito materialmente), hanno effettivamente commesso il furto di un portafogli che un'ignota viaggiatrice/turista custodiva nello zaino portato sulle spalle, procedendo dietro due compagne di viaggio disposte in fila indiana con i rispettivi bagagli;
2. subito dopo il trafugamento le nomadi si sono rapidamente allontanate ritornando sui loro passi attraverso lo stesso percorso e sono state immediatamente inseguite dagli imputati (perfettamente riconoscibili dall'abbigliamento, particolarmente vistoso per TROPEANO), che le hanno fermate ponendole con le spalle al muro dietro all'angolo del corridoio percorso durante il breve inseguimento;
3. HAMIDOVIC Silvana ha consegnato a TROPEANO un portafogli di colore chiaro, che quest'ultimo ha esaminato e poi riposto all'interno del casco motociclistico che portava al braccio;
4. nonostante il gruppo appaia in procinto di muoversi MELELLA pare segnalare la presenza della persona offesa o di qualcuna delle sue compagne e pertanto sia TROPEANO sia le ragazze nomadi si sono fermate, accostandosi nuovamente al muro (C02 ore 19:31:40 circa);
5. MELELLA ha alzato il braccio sinistro, puntandolo in almeno due occasioni in direzione della telecamera (C02 ore 19:32:30/19:32:40), come a segnalare la presenza di quest'ultima, tanto che in seguito a tale gesto il gruppo si è spostato verso il corridoio limitrofo, dove è ripreso da altra telecamera (C05), risultando di tutta evidenza che l'orario di ciascuna non è sincronizzato con quello delle altre;
6. dopo pochi istanti il gruppo è ritornato camminando verso il luogo ripreso dalla telecamera C02 e MELELLA è stato ripreso mentre perquisiva la borsetta di



HAMIDOVIC Lisa (C02 19:33:30 circa), e verosimilmente di seguito anche quella di HAMIDOVIC Silvana, che l'ha sfilata dalla tracolla protendendola verso di lui, mentre nel frattempo tutti i protagonisti fuoriuscivano dalla zona di ripresa e termina la sequenza registrata.

5.8.1. E' dunque possibile svolgere alcune considerazioni, a confutazione della ricostruzione proposta dalle difese.

Innanzitutto è certo che le nomadi abbiano effettivamente commesso il furto, anche se lo stesso è stato materialmente eseguito fuori dal campo visivo della telecamera (C07), che ha tuttavia ripreso le fasi preliminari del trafugamento, con HAMIDOVIC Silvana che ha cercato di occultare l'azione della compagna con una giacca aperta, mentre quest'ultima ha allungato la mano verso lo zaino della vittima già mentre stavano attraversando il corridoio che conduce alla zona biglietteria (come plasticamente mostrato da un fotogramma estrapolato dal filmato).

Tale azione si è svolta sotto la visuale di GRAVANTE Luigina, che attraverso le vetrate del centro TIM, al cui interno si trovava, si è resa conto con sicurezza dell'imminente condotta furtiva, segnalando l'accaduto al collega CERUTI Andrea, precisando che in questo momento i due poliziotti (che la GRAVANTE non conosceva) erano già in appostamento. 

Non è ravvisabile alcuno iato temporale tra il trafugamento del portafogli della vittima e l'intervento di TROPEANO e MELELLA, appiattati nell'anti-ingresso dell'esercizio TIM: alle ore 19:31:07 le due HAMIDOVIC sono ricomparse nell'area di ripresa della telecamera C07 ed hanno con sicurezza già commesso il furto (avvenuto dopo le ore 19:30:55, allorché le nomadi sono uscite momentaneamente dal campo visivo della stessa telecamera C07), mentre i due imputati sono apparsi sulla scena, preceduti dalle ombre proiettate sul pavimento chiaro, già alle ore 19:31:15 (venendo da sinistra, ove si trova il centro TIM), dunque pochissimi secondi dopo.

E' pertanto assolutamente plausibile la conclusione cui è giunto il Tribunale in ordine alla diretta ed immediata percezione, da parte di TROPEANO e MELELLA, del furto commesso dalle nomadi, anche se per ventura la sottrazione materiale del portafogli fosse avvenuta fuori dalla loro diretta visuale, posto che la GRAVANTE ha indicato con certezza che nel momento in cui si è accorta del tentativo di furto i due poliziotti si trovavano già appostati all'ingresso del negozio TIM.

La stessa teste, assolutamente indifferente alle sorti del presente giudizio, ha infatti precisato che dopo aver urlato *“Beccale!”* al proprio collega CERUTI, udiva distintamente uno dei poliziotti in borghese dire all’altro *“...Questa ha detto beccale!”* e l’altro ribattere *“...Hanno preso, hanno preso!”*, in palmare smentita della versione difensiva secondo cui l’arrivo degli imputati nell’anti-ingresso del negozio TIM sarebbe avvenuto successivamente all’uscita di CERUTI dall’esercizio per avvisare le persone offese del borseggio in corso.

5.8.2. I due imputati hanno da sempre rivendicato la loro risalente attività di contrasto al crimine predatorio e conoscevano perfettamente l’attitudine al borseggio delle due nomadi, di talché la rappresentazione che, dopo pochi istanti rispetto al furto, possa essere stato loro consegnato dalle nomadi un portafogli diverso da quello trafugato (o addirittura il portafogli di una delle due autrici del furto) costituisce una versione talmente irragionevole da non meritare alcuna confutazione.

Allo stesso modo appare del tutto inverosimile sostenere che all’interno del portafogli trafugato non vi fosse alcuna somma di denaro contante, ma al più soltanto i documenti e le carte di credito della vittima, come da questa riferito, con la mediazione linguistica di CERUTI Andrea, all’Ag. PIPOLI, essendo del tutto plausibile ritenere, come già ha fatto il Tribunale, che la viaggiatrice derubata abbia inteso segnalare, pur nella difficoltà di farsi comprendere nella lingua spagnola, la prioritaria preoccupazione per il blocco delle carte elettroniche e per i propri documenti di identità, piuttosto che comunicare la perdita del denaro contante ivi contenuto, indicato dalle nomadi nell’ordine di 500-600 euro.

Né gli imputati hanno mai comunicato quale destinazione abbia avuto il portafogli che riconoscono di aver ricevuto dalle nomadi (e che nell’ipotesi difensiva sarebbe appartenente ad una di loro), la cui consegna è peraltro ripresa plasticamente nel filmato acquisito, in cui si intravede distintamente il colore chiaro dello stesso, senza che il riferimento al colore rosso che sarebbe stato indicato dalla vittima, nella traduzione che l’Ag. PIPOLI aveva ricevuto da CERUTI, possa equivocare in ordine alla riconducibilità alla derubata di quell’oggetto consegnato dalle nomadi a TROPEANO.

5.8.3. Altamente significativa dell’illiceità della pretesa dei due poliziotti di veder consegnato il portafogli che le nomadi avevano appena trafugato è poi il comportamento concomitante e successivo degli imputati, che durante queste fasi hanno dimostrato di considerare la presenza delle telecamere di sorveglianza

(indicate da MELELLA, non trovando alcuna logica giustificazione la versione difensiva di quest'ultimo che il gesto fosse volto ad indicare possibili vie di fuga di altre borseggiatrici), mentre in seguito hanno omesso di redigere qualsivoglia documentazione del controllo effettuato ovvero di svolgere qualunque accertamento in ordine quanto meno all'effettiva commissione di un furto in quel torno di tempo; circostanza che sarebbe stata assolutamente agevole posto che la parte lesa era stata individuata da CERUTI Andrea, incaricato dalla GRAVANTE di avvisare la viaggiatrice dell'attività furtiva compiuta in suo danno.

Al contrario le dichiarazioni accusatorie delle due nomadi, ribadite in dibattimento da HAMIDOVIC Silvana, trovano una straordinaria conferma nel racconto di quell'episodio dalle stesse effettuate all'Agente Polfer GUARINI Nicolò il giorno successivo al fatto (18.4.2015), in occasione di un controllo di routine a scopo preventivo.

Proprio a seguito di quel riferimento è stato infatti possibile acquisire ed esaminare le videoriprese dell'impianto di sorveglianza interno alla stazione ferroviaria, trovando così riscontro inoppugnabile alle affermazioni delle nomadi.

5.9. I motivi di appello relativi ai fatti di cui al capo 3. La valutazione delle dichiarazioni accusatorie ai sensi dell'art. 192 co.3 cpp.



Gli appellanti hanno inteso infirmare la portata probatoria delle dichiarazioni accusatorie rivolte nei loro confronti dalle nomadi che sono indicate come parti lese del reato di concussione rubricato al capo 3 (in concorso formale con il delitto di ricettazione), ritenendo insussistenti i presupposti indicati dall'art. 192 co.2 e co.3 cpp per l'assunzione del valore di prova di quelle dichiarazioni.

Baricentro di tale impostazione sarebbe la mancanza di credibilità soggettiva di HAMIDOVIC Alisa, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura, le ultime due esaminate dal Tribunale quali imputate in procedimento collegato ai sensi dell'art. 371 co.2 lett. b) cpp, desunta dalle mendaci dichiarazioni rese dalle stesse in ordine a due ulteriori condotte illecite degli odierni imputati, asseritamente poste in essere il 9.10.2014 in danno di un cittadino turco ed il 16.5.2015 nei confronti di una donna cinese, non oggetto del presente giudizio.

Occorre da subito evidenziare come risulti arduo contestare la credibilità *ab origine* delle chiamanti in reità sulla scorta dei riferimenti dalle stesse compiuti a quei due ulteriori fatti sopra citati (estranei alle attuali contestazioni), atteso che delle tre

nomadi indicate quali parti offese della pretesa concussiva sub 3, la sola ZAHIROVIC Ana ha parlato del fatto avvenuto il 9.10.2010 per esserne stata personalmente coinvolta, mentre il secondo episodio estraneo all'oggetto di questo processo (furto del 16.5.2015) ha riguardato HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, non implicate invece nel furto dal quale è scaturita la contestazione in parola (capo 3) agli attuali imputati.

Non possono dunque essere condivise le argomentazioni difensive rivolte a denegare, per quelle ragioni, la stessa credibilità soggettiva delle dichiaranti che hanno accusato gli imputati di aver preteso la consegna della somma di euro 1.000 in contanti per omettere il compimento di attività di polizia giudiziaria dopo la commissione di un furto aggravato in danno di una donna di presumibile origine araba da parte di HAMIDOVIC Alisa, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura (capo 3).

5.9.1. In termini generali è noto che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 co.3 cpp, il cui criterio di valutazione è richiamato dal comma 4 anche per le dichiarazioni rese dagli imputati di reato collegato a livello probatorio ai sensi dell'art. 371 co.2 lett. b) cpp, il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa nei confronti di altri soggetti; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni (*ex multis*, Cass. 21.12.2004 n.2350).

Una triplice verifica di tal genere non deve tuttavia muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 co.3 cpp alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Cass.S.U. 291.11.2012 n.20804).

E' stato osservato che la credibilità non è uno *status* del dichiarante, né comunque una condizione permanente, ma va vista in relazione alla dichiarazione, nel senso che un dichiarante è credibile perché è attendibile la sua dichiarazione e non viceversa, mentre la circostanza che in questo processo le accusatrici, avendo confessato il fatto proprio oltre a quello altrui (degli imputati), non siano tecnicamente

delle chiamanti in reità, espone le loro dichiarazioni ad una verifica meno rigorosa di quella necessaria per controllare la chiamata in reità (Cass. 8.10.1999 n.14272).

5.10. In questa prospettiva deve essere confermata la valutazione di credibilità soggettiva di HAMIDOVIC Alisa, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura, formulata dal Tribunale in relazione al fatto contestato al capo 3, non emergendo alcun elemento per ritenere frutto di intenzionale mendacio quelle ed altre dichiarazioni, al di là della soverchia difficoltà di ricordare i particolari di dettaglio dei vari episodi di furto che hanno visto il coinvolgimento a posteriori di TROPEANO e MELELLA, in ragione delle innumerevoli condotte di furto poste in essere da quelle (ed altre) nomadi, svolgenti professionalmente attività di borseggiatrici presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale e luoghi limitrofi.

La tesi difensiva secondo cui l'inattendibilità soggettiva delle dichiaranti sarebbe dimostrata dalla circostanza che ulteriori accuse mosse nei confronti degli imputati si sarebbero rivelate false e calunniose va del tutto disattesa.

5.10.1. La vicenda del furto ai danni del cittadino turco, occorsa il 9.10.2014 e narrata nel dibattimento, in modo sostanzialmente conforme, da HAMIDOVIC Silvana e ZAHIROVIC Ana (la quale ultima ne aveva già parlato in occasione dell'interrogatorio avanti il Pubblico Ministero del 20.5.2015), trova riscontro nelle dichiarazioni predibattimentali di SEJDIC Emina, legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 512 cpp, mentre la produzione difensiva dell'annotazione di servizio redatta il 10.10.2014 da TROPEANO e MELELLA consente innanzitutto di confermare il fatto storico dell'avvenuto furto con quelle connotazioni di tempo, di luogo e di persona offesa, emergendo dallo stesso atto che tutte le nomadi alle quali è stato attribuito quel furto pluriaggravato (otto donne, tra cui HAMIDOVIC Silvana, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Emina, in concorso con altre rimaste ignote) sono state denunciate in stato di libertà nonostante il reato ascritto prevedesse l'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 co.2 lett. e) cpp, trovando giustificazione tale condotta degli operanti soltanto con riferimento a HAMIDOVIC Silvana, ZAHIROVIC Ana e CIZMIC Elena, che avevano al seguito figli neonati.

5.10.2. Del tutto avulsa dalle regole del sistema processuale si appalesa la diversa prospettazione avanzata nei motivi nuovi depositati dalla difesa TROPEANO, secondo cui la decisione in ordine alla denuncia delle indagate a piede libero sarebbe riferibile al Pubblico Ministero di turno la sera del 9.10.2014, allorché erano

emerse le responsabilità conseguenti al furto subito dal cittadino turco SELAHATTIN Yalcin.

In particolare, nella annotazione di servizio di TROPEANO e MELELLA è espressamente indicato che alle ore 23:15 veniva avvisato il dott. POLIZZI Giovanni, della locale Procura della Repubblica, *“il quale disponeva di procedere ad indagare in stato di libertà le sunnominate in oggetto per il reato in rubrica ascritte, se non fosse emerso alcunché dalla comparazione delle impronte”*, informando il Pubblico Ministero di turno che era stata fatta rinvenire, a mezzo di comunicazione telefonica anonima, la somma di euro 3.000, quale parte residua della refurtiva sottratta al cittadino turco, rinvenuta in un giardinetto della piazza prospiciente l'ingresso principale della stazione ferroviaria di Milano Centrale.

Nella discussione orale all'udienza del 5.10.2017 la difesa TROPEANO ha rappresentato che l'indicazione riportata nell'annotazione di servizio del 10.10.2014, concernente l'esito negativo della comparazione dattiloscopica, posta dal Pubblico Ministero quale condizione per procedere in stato di libertà contro le nomadi (tutte sedicenti e sprovviste di documenti), dovrebbe essere interpretata nel senso che soltanto l'esistenza di misure cautelari (per altra causa) da eseguire nei loro confronti, avrebbe imposto di procedere *in vinculis* nei confronti delle coautrici di quel furto. 

Non è chi non veda che l'accertata sussistenza dello stato di latitanza o comunque della condizione di persone ricercate per altro titolo (cautelare o definitivo), avrebbe comunque imposto l'esecuzione della misura cautelare o dell'ordine di carcerazione (per altra causa), senza alcuna interferenza rispetto alla decisione di procedere all'arresto in flagranza per il furto pluriaggravato in danno del cittadino turco, la cui decisione, in base all'ordinamento processuale, apparteneva elettivamente non già al Pubblico Ministero ma alla polizia giudiziaria che avesse accertato la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 380 ss. cpp.

D'altra parte il riferimento agli esiti della comparazione dattiloscopica (peraltro necessaria per la compiuta identificazione delle persone indagate, tutte sedicenti e sprovviste di documenti) andrebbe pianamente riportato alla necessità di accertamento di precedenti penali, anche specifici, che avrebbero dovuto orientare, insieme con gli altri elementi, la polizia giudiziaria a procedere con l'arresto in flagranza di reato ovvero alla sola segnalazione in stato di libertà.

5.10.3. In quest'ottica la forte anomalia rappresentata dal ritrovamento all'esterno della stazione ferroviaria della somma di euro 3.000, indicata da interlocutore anonimo ed asseritamente costituente parte della refurtiva trafugata a SELAHATTIN Yalcin, segnala un possibile elemento di favore, funzionale ad un trattamento meno incisivo rispetto alle persone indagate, ma non si pone certo in contraddizione (semmai risulta congruente) con la richiesta di un'ulteriore somma di denaro, ancora pari ad euro 3.000, che ZAHIROVIC Ana e HAMIDOVIC Silvana hanno attribuito agli imputati nelle deposizioni all'udienza del 24.1.2017 (coerentemente con le precedenti loro dichiarazioni predibattimentali e con quelle di SEJDIC Emina).

Non si ravvisa al proposito alcuna incongruenza tra queste dichiarazioni, relative alla pretesa degli imputati di ottenere ulteriori 3.000 euro per favorire il trattamento giudiziario delle nomadi, e la circostanza che la somma di euro 4.000 (euro 1.000 consegnata da HAMIDOVIC Nefia ed euro 3.000 fatti ritrovare in un giardinetto esterno alla stazione ferroviaria) sia stata effettivamente restituita da TROPEANO e MELELLA alla vittima del furto (che aveva denunciato la sottrazione di euro 4.300), posto che le tre nomadi che hanno riferito su questo fatto (HAMIDOVIC Silvana, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Emina) non potevano conoscere la finale destinazione della refurtiva consegnata ai due poliziotti (se trattenuta da loro o restituita al cittadino turco), mentre oggetto di sicura richiesta illecita era la somma aggiuntiva pretesa dagli odierni imputati e recuperata presso familiari delle nomadi.

A tal proposito è stata sottolineata dalle difese l'assurdità ed inverosimiglianza delle affermazioni delle accusatrici riguardo la circostanza che tale somma aggiuntiva di euro 3.000 sarebbe stata portata presso la Questura di Milano da una nomade minorenni, che inspiegabilmente avrebbe avuto libero accesso, senza alcuna registrazione, in quell'ufficio di Polizia.

In realtà la consegna del denaro preteso dai due poliziotti è stata circostanziata da ZAHIROVIC Ana nell'interrogatorio del Pubblico Ministero del 20.5.2015 (acquisito agli atti ad iniziativa della stessa difesa) nei termini seguenti, del tutto plausibili in punto di attuazione dei relativi comportamenti (anche se illeciti): *"...Poi i due poliziotti ci accompagnavano utilizzando la metropolitana presso i loro uffici della Questura di Milano. Ivi giunti gli stessi ci intimavano di recuperare la ulteriore somma complessiva di 3.000 euro altrimenti saremmo state arrestate. A questo punto Cosimo mi consegnava il mio telefono con il quale io contattavo mio marito e gli chiedevo di farmi portare in Questura la somma richiesta da Cosimo e da Donato. La*

*somma veniva successivamente portata presso la Questura di Milano da una mia connazionale minorenni HAMIDOVIC Natasha, sorella di mio marito. **La minore, una volta arrivata all'esterno della Questura, veniva raggiunta da Cosimo il quale successivamente la conduceva presso i suoi Uffici dove ci trovavamo anche noi. A questo punto il Cosimo intimava a Natasha di svuotare il contenuto delle sue tasche e consegnare tutto ciò di cui era in possesso. A questo punto la mia connazionale mi domandava se poteva consegnare i contanti ai due ed io le riferivo di consegnare il denaro in mano a Cosimo...***

5.10.4. Il secondo episodio evidenziato dalle difese nel tentativo di denegare la credibilità soggettiva delle dichiaranti attiene al furto occorso il 16.5.2015 in danno di una donna orientale, commesso da HAMIDOVIC Lisa e HAMIDOVIC Silvana, arrestate da TROPEANO e MELELLA in quanto sorprese in flagranza di reato.

Mentre all'udienza di convalida dell'arresto, tenuta il 18.5.2015, le indagate, che pure avevano ammesso l'addebito, non avevano fatto alcun riferimento ad ulteriori pretese degli operanti, nell'interrogatorio del 22.6.2015 HAMIDOVIC Lisa ha riferito che avevano consegnato ai due poliziotti l'intera refurtiva, ammontante ad euro 1.200 ed alcune banconote cinesi, apprendendo dagli attuali imputati che nel verbale sarebbe stata indicata una somma inferiore, di modo che anche la pena per il furto sarebbe stata più lieve.

Dagli atti prodotti dalla difesa, relativi a quell'episodio non contestato nel presente giudizio (per il quale gli atti sono stati restituiti al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso), risulta tuttavia che la somma sequestrata in occasione dell'arresto di HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, ammonta ad euro 415 complessivamente (euro 400 alla prima ed euro 15 alla seconda), oltre a valuta cinese per 200 Yuan (nonché documenti e carte di credito intestate alla vittima del furto WU Xia).

Sebbene HAMIDOVIC Silvana non sia mai stata richiesta di riferire su questo episodio, non può stupire che HAMIDOVIC Lisa (così come la stessa complice) non abbia ritenuto di riferire al giudice procedente alla convalida dell'arresto il comportamento illecito dei due poliziotti, al quale farà invece riferimento il mese successivo nell'interrogatorio del 22.6.2015, effettuato per delega del Pubblico Ministro dall'Isp. FRANCI, della Polfer di Milano, al cui ufficio erano state in precedenza presentate denunce contro l'operato indebito di TROPEANO e MELELLA, e che era presente altresì all'interrogatorio della stessa HAMIDOVIC Lisa del 5.5.2015 (acquisito ex art. 512 cpp all'udienza del 24.1.20179, in cui quest'ultima

aveva precisato quanto accaduto alla stazione ferroviaria di Milano Centrale in data 17.4.2015, oggetto dell'imputazione sub 2.

5.11. Riguardo l'attendibilità intrinseca del fatto narrato dalle accusatrici ed oggetto del capo 3, non si vede come le limitate discrasie tra le dichiarazioni testimoniali di ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura (tra loro e con quelle predibattimentali di HAMIDOVIC Alisa) in ordine alla composizione del gruppo che ha partecipato al furto in danno della donna di presumibile origine araba ed alle modalità del recupero e della consegna della somma di euro 1.000 pretesa dai due poliziotti, possano infirmarne l'attendibilità, dovendosi ribadire che tale episodio è stato riferito in udienza a distanza di molto tempo dalla sua verifica, in un contesto in cui nel frattempo le dichiaranti si sono probabilmente rese responsabili di decine -se non centinaia- di furti analoghi, per cui anche il riferimento in dettaglio alle circostanze in cui è avvenuta la richiesta illecita di denaro da parte degli imputati scolora plausibilmente nella dimensione soggettiva del ricordo di ciascuna delle nomadi.

5.12. Non possono essere condivise neppure le censure delle difese circa la sussistenza del terzo requisito richiesto dall'art. 192 co.3 cpp (richiamato dal comma 4) per la valutazione come prova della chiamata in correità (anche proveniente, come nella situazione processuale in parola, da imputate di reato collegato probatoriamente a quello per il quale si procede), escludendo che le dichiarazioni accusatorie delle nomadi siano autonome ed indipendenti.

Intanto si dimentica che tali convergenti narrazioni sono state effettuate nel contraddittorio dibattimentale da due delle tre parti lese (ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura) del reato di concussione ascritto agli imputati, di talché non è luogo per parlare di inutilizzabilità delle dichiarazioni a fini di reciproco riscontro, in quanto tale sanzione colpisce solo le dichiarazioni rilasciate durante la fase delle indagini preliminari al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria (Cass. 1.3.2002 n.16199).

Inoltre tali dichiarazioni hanno trovato conferma in quelle rese nelle indagini preliminari da HAMIDOVIC Alisa, senza che sussistano elementi ragionevoli per ritenere che la convergenza delle dichiarazioni sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, dovendosi escludere fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Cass. 28.3.2017 n.24850; Cass. 9.10.2012 n.4157).

Sotto questo profilo le modalità di conduzione degli interrogatori (di ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura) svolti dal Pubblico Ministero in data 20.5.2015 appaiono effettivamente improprie, come già riconosciuto dal Tribunale, ma non tolgono valore probatorio a quanto le due stesse nomadi hanno affermato in dibattimento oltre un anno e mezzo più tardi.

Così le asserite violazioni degli artt. 64 co.2, 106 co.4-bis e 329 cpp, quand'anche ritenute sussistenti non potrebbero certo annullare la valenza in termini di prova delle chiare dichiarazioni accusatorie rese all'udienza del 24.1.2017 da ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura.

5.12.1. Straordinario elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie delle nomadi (non soltanto rispetto a quelle riferite al fatto di cui al capo 3) è rinvenibile in alcune conversazioni oggetto di intercettazione (disposte altresì in funzione dell'accertamento del sodalizio criminale professionalmente dedito alla commissione di reati predatori da parte di un gruppo di nomadi Rom), come già riconosciuto in prime cure.

Si segnalano al proposito le conversazioni in lingua Rom del 19.2.2015, ore 22:22, progr. 1684, tra OMEROVIC Sajma e tale Fadil, in cui la prima informava l'interlocutore che quando le nomadi venivano fermate con il provento dei borseggi, per essere lasciate libere dovevano consegnare la refurtiva, o somme aggiuntive che richiedevano ai mariti o compagni; ovvero quella del 27.2.2015, ore 20:02, progr. 3470, tra CIZMIC Majda e tale Rajfa, in cui la prima afferma a proposito di TROPEANO: *"...e sulle strade non c'è nessuno, e c'è tanta gente e **Cosimo** che sta lavorando, **gli dai solo il portafoglio e ti lascia andare**, però non mi fido del Gaggio, non mi fido, hai capito?"* (pag.10 trascrizioni), e ancora: *"...no sorella, non fa più niente, **lui vuole solo il portafoglio, e prende i soldi, e poi vuole altri soldi ma non ti accusa di niente ti lascia dalla Questura**"* (p.11 trascrizioni).

Già nel corso del giudizio di primo grado e poi ancora negli atti di appello gli imputati hanno tentato di invalidare la portata probatoria di queste dichiarazioni assumendo la mancanza di genuinità del contenuto di quelle conversazioni per due ordini di ragioni: la presunta necessità delle nomadi di giustificare ai loro uomini la riduzione del bottino acquisito con i borseggi in forza dell'efficace azione di contrasto svolta dai due poliziotti, nonché la possibilità che gli interlocutori di quelle comunicazioni telefoniche fossero venuti a conoscenza dell'attività di intercettazione in corso (a mezzo dell'intervento dell'interprete/traduttrice OMEROVIC Hasima, nominata dal

Pubblico Ministero quale ausiliaria per la traduzione delle conversazioni in lingua Rom) ed avessero pertanto orientato strumentalmente i loro dialoghi.

Quanto al primo punto pare sufficiente riportarsi all'osservazione già svolta dal primo giudice con il richiamo all'icastica conversazione sopra in parte riportata (intercettazione del 27.2.2015, ore 20:02, progr. 3470, tra CIZMIC Majda e tale Rajfa), da cui si evince che la CIZMIC conversava liberamente dei comportamenti di TROPEANO con una altra donna, senza alcun intento giustificativo dell'ammontare ridotto dei proventi dei furti commessi.

Sotto il secondo profilo va osservato che l'incarico alla traduttrice OMEROVIC è stato mantenuto per pochi giorni, secondo quanto riconosciuto dalla difesa TROPEANO nell'atto di appello, e la correttezza della interprete è dimostrata dalla tempestiva comunicazione della propria sopravvenuta incompatibilità (avvenuta due giorni dopo l'assunzione dell'incarico in data 25.11.2014 per la rilevata parentela con uno degli interlocutori di una delle conversazioni intercettate).

V'è anche da dire che risulta del tutto implausibile che un eventuale riferimento all'attività di intercettazione in corso in allora abbia potuto contaminare la genuinità di conversazioni telefoniche avvenute tra altri soggetti a distanza di circa tre mesi da quella ipotetica propalazione, determinando nel febbraio 2015 OMEROVIC Sajma e CIZMIC Majda ad esprimersi nei termini sopra riportati con riguardo alla linea di condotta mantenuta nel tempo da TROPEANO Cosimo (così come dal collega MELELLA con cui stabilmente operava).



5.13. La riqualificazione dei fatti di concussione nel reato di cui all'art. 319- quater cp e le condizioni di applicazione dell'art. 521 cpp.

Deve invece essere accolto il motivo formulato in subordine dalla difesa TROPEANO, cui si associato il difensore di MELELLA, concernente la qualificazione giuridica delle condotte di concussione descritte nei capi di imputazione, afferenti l'episodio in cui i due imputati avrebbero costretto HAMIDOVIC Silvana e HAMIDOVIC Lisa, mediante minaccia, a consegnare loro il provento del furto commesso da queste ultime immediatamente prima (capo 2), ed un altro episodio, avvenuto mesi prima, in cui HAMIDOVIC Alisa, ZAHIROVIC Ana e SEJDIC Laura sarebbero state intimidite da e così costrette da TROPEANO e MELELLA a consegnare una somma aggiuntiva, anch'essa di provenienza illecita, rispetto alla

refurtiva conseguita dalle stesse nomadi attraverso il furto commesso ai danni di una viaggiatrice presente nella stazione di Milano Centrale (capo 3).

Come noto, la costrizione dell'*extraneus* (unitamente all'abuso della qualità o dei poteri del soggetto qualificato) non soltanto è elemento tipico della condotta concussiva delineata nell'art. 317 cp, funzionale alla dazione o promessa di utilità indebita, ma è anche il dato maggiormente significativo che segna la differenza dalla contigua fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 319-quater cp, introdotta dalla legge 190/2012.

Di qui le categorie dell'*abuso costrittivo* (art. 317 cp) e dell'*abuso induttivo* (art. 319-quater cp), basate appunto sulla diversità della condotta dell'*intraneus* (violenza o minaccia, esplicita o implicita, da una parte, pressione morale, persuasione, inganno, dall'altro) e sulla prospettiva da parte dell'*intraneus*, nella concussione, di un danno ingiusto che assume una portata preponderante rispetto all'eventuale vantaggio dell'*extraneus*, vantaggio ingiusto che invece risulta prioritario nell'induzione indebita, tanto da giustificare la punibilità dello stesso *extraneus*, sebbene vittima di una condotta di abuso (Cass.S.U. 24.10.2013 n.12228, Maldera).

L'interpretazione della condotta di induzione di cui all'art. 319-quater cp, fornita dalla fondamentale sentenza Maldera delle Sezioni Unite Penali e confermata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, fa leva sulla categoria del *tornaconto personale dell'extraneus* (destinatario della condotta di persuasione, suggestione o pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario), il quale finisce con prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta per la prospettiva di conseguire un proprio vantaggio indebito.

Ciò in contrapposizione alla categoria del *danno ingiusto*, che invece concorre alla definizione della costrizione, implicante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (Cass. 2.3.2016 n.9429; Cass. 15.7.2014 n.47014).

Per una corretta sussunzione del caso concreto in una delle contigue fattispecie astratta si dovranno necessariamente ricercare i parametri rivelatori dell'*abuso costrittivo* o di quello *induttivo*, tenendo conto dell'esistenza di casi ambigui o di

lung

confine tra l'applicazione della norma sulla concussione e quella sull'induzione indebita.

5.13.1. Sotto questo profilo è mancato nella pronuncia impugnata l'approfondimento della situazione alla luce dei parametri sopra evidenziati, essendosi il primo giudice limitato a sostenere l'esistenza di *“comportamenti abusanti e costrittivi nei confronti delle ragazze nomadi da parte degli imputati medesimi, i quali hanno, con tutta evidenza, abusato del loro ruolo di agenti di Polizia costringendo, previe minacce esplicite e/o implicite, le stesse a consegnare il provento dei furti commessi o comunque danaro di illecita provenienza, per evitare il fermo o l'arresto o comunque lo stato di detenzione”*.

Dall'esame del materiale probatorio acquisito emerge diversamente che il *modus operandi* mantenuto da TROPEANO e MELELLA consentiva alle nomadi professionalmente dedite alla commissione di furti di proseguire, o comunque riprendere al più presto l'attività predatoria, evitando o limitando nel tempo le conseguenze dell'accertamento giudiziale delle loro condotte illecite.

Emblematico in questa prospettiva il contenuto della intercettazione già richiamata tra due nomadi (progr. 1864 del 19.2.2015) in cui Sajma affermava di non aver alcuna paura di TROPEANO, riferendo alla sua interlocutrice Fadil che qualora fosse stata fermata da lui dopo la commissione di un furto, la consegna della refurtiva le avrebbe consentito di non essere accompagnata in Questura. 

Nella stessa denuncia di HAMIDOVIC Alisa del 31.10.2014, che ha dato l'abbrivio alle indagini sugli attuali imputati, si precisava in riguardo del fatto contestato al capo 3 che SEJDIC Laura aveva riferito ai due poliziotti che avrebbe consegnato i soldi da loro richiesti, purché lasciassero andare le tre nomadi (oltre le due citate, anche ZAHIROVIC Ana), così come nel verbale di interrogatorio di HAMIDOVIC Lisa del 22.6.2015, riferito all'episodio del 16.5.2015 non oggetto del presente processo, non è dato riscontrare una vera costrizione all'origine della dazione di denaro ai poliziotti, leggendosi che *“TROPEANO ci proponeva di salire in macchina e se volevamo essere rilasciate immediatamente dovevamo dargli dei soldi. A questo punto Silvana consegnava a Donato 1.200 euro ed alcune banconote cinesi, non so quantificare quante, che lo stesso metteva nel suo marsupio”*.

Anche se nel caso in parola i poliziotti procedevano comunque all'arresto delle due nomadi, dicendo loro che per aiutarle avrebbero indicato nel sequestro una cifra inferiore per favorire l'irrogazione di una pena più mite, rimane confermato con

evidenza che queste autrici seriali, una volta fermate dagli imputati dopo la commissione di un furto e richieste di consegnare la refurtiva, perseguivano in primo luogo il loro interesse a contenere in ogni modo le conseguenze negative dei reati commessi, mentre gli imputati assecondavano a loro volta l'interesse delle nomadi, approfittando della situazione senza dover ricorrere a modalità di condotta concretanti forme di coazione particolarmente incisive.

In termini generali può assumersi come corrispondente alla qualità della relazione comunque prevaricatrice posta in essere dai pubblici ufficiali con le nomadi dedite ai furti in stazione, che la decisione di dar seguito alle richieste dei due poliziotti non derivava in misura rilevante dal timore di subire un male ingiusto, ma dalla ponderata valutazione circa il conseguimento di un vantaggio indebito (ossia l'impunità od il contenimento delle conseguenze a mezzo della rappresentazione inveritiera dei dati storici) preferibile rispetto al pregiudizio connesso alla mancata adesione alle pretese degli imputati.

Altra manifestazione della prospettazione intimidatrice proveniente da TROPEANO e MELELLA è stata individuata nel rappresentare a quelle giovani donne la possibilità di un allontanamento coattivo dei figli minori, che portavano con sé anche in occasione dei vari furti compiuti.

Peraltro, il *metus* asseritamente sussistente in quel contesto era piuttosto limitato se è vero che HAMIDOVIC Alisa, nella denuncia del 31.10.2014, si era resa immediatamente conto che TROPEANO, mentre simulava una conversazione telefonica con la Questura o il Servizio sociale di Milano in funzione di un possibile intervento per togliere i figli, non aveva in realtà neppure digitato i numeri telefonici.

5.13.2. I riferimenti presenti nelle frasi "ho paura" o "mi ha minacciato", che si rinvergono nel racconto delle nomadi, non possono essere ritenuti indicativi di un effettivo timore soverchiante, in quanto la paura riferita derivava in maniera diretta e immediata dalle stesse azioni delle giovani.

Come l'arresto in flagranza di reato è imposto o consentito in caso di furto aggravato, così il comportamento di portare con sé i figli neonati in occasione della commissione di furti (come per HAMIDOVIC Lisa nel fatto sub A) poteva costituire ipotesi di maltrattamento o comunque comportamento pregiudizievole per il figlio meritevole di comunicazione alle competenti autorità minorili.

Anche in questo caso non si tratterebbe tuttavia della minaccia di un male ingiusto, quanto della rappresentazione di conseguenze negative derivanti dalle condotte

serbate dalle donne, con una ricostruzione fondata in definitiva su di un'attività di pressione morale o persuasione che, facendo leva sulla maggior forza derivante dalla funzione, mediante la prospettazione di una conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, avrebbe indotto le nomadi alla dazione indebita di denaro.

5.14. Una volta risolta la questione dell'individuazione della norma incriminatrice applicabile ai fatti oggetto di giudizio, selezionando in luogo di quella che definisce e sanziona la concussione quella di nuovo conio che punisce l'induzione indebita a dare o premettere utilità ex art.319-quater co.1 cp, posto che il danno prospettato dagli imputati non era palesemente *contra ius* e che le destinatarie di quella prospettazione abusiva perseguivano indubbiamente, nell'asseccarla, un proprio tornaconto personale, occorre soffermarsi sull'individuazione delle condizioni che legittimano il mutamento del *nomen iuris* per valutarne la sussistenza nella concreta vicenda in esame.

5.14.1. Da tempo si è affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della vicenda storica ed umana in cui si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione dalla quale scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero *"confronto letterale tra contestazione ed oggetto della statuizione conclusiva perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione"* (Cass.S.U. 19.6.1996 n.16, Di Francesco).

In applicazione di tale principio l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato, dovendosi evitare che quest'ultimo sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass. 16.9.2008 n.38889; Cass. 13.12.2007 n.3161).

5.14.2. In ossequio alla regola di sistema espressa dalla Corte EDU, secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice *ex officio* (CEDU 11.12.2007, Drassich c. Italia), si impone al giudice nazionale una interpretazione dell'art. 521 co.1 cpp adeguata al *decisum* del giudice europeo ed al principio costituzionale statuito dall'art. 111 co.2 Cost., che investe non soltanto la formazione della prova ma ogni questione attinente la valutazione giuridica del fatto commesso (Cass. 12.11.2008 n.45807).

Una tale lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 cpp impone che il potere di attribuire alla condotta addebitata all'imputato una nuova e diversa qualificazione giuridica non possa essere esercitato *a sorpresa*, ma soltanto a condizione che vi sia stata una preventiva promozione, ad opera del giudice, del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto.

E ciò anche nel caso in cui la nuova e diversa qualificazione risulti più favorevole per l'imputato, in quanto la sua difesa può diversamente atteggiarsi in rapporto alla differente configurazione giuridica della condotta ascritta, dovendo la garanzia del contraddittorio in ordine a tale questione essere concretamente assicurata al prevenuto sin dalla fase di merito in cui si verifica la modifica dell'imputazione (Cass. 29.4.2011 n.18590; Cass. 19.2.2010 n.20500). 

Fermo restando l'incontestabile potere del giudice di attribuire al fatto emergente dalle risultanze processuali una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, stante il chiaro disposto dell'art. 521 co.1 cpp, il rispetto della regola del contraddittorio che deve essere assicurato all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, impone tuttavia che tale diversa qualificazione in diritto non avvenga senza che la sua difesa abbia avuto concretamente la possibilità di interloquire sulla questione.

Una tale evenienza non si verifica allorché la difesa abbia avuto la possibilità di confrontarsi con la definizione giuridica dell'accadimento storico attraverso l'ordinario rimedio dell'imputazione avverso la sentenza in cui viene operata per la prima volta la diversa qualificazione del fatto, che inoltre appaia come uno dei naturali e *non sorprendenti* epiloghi decisori del giudizio, stante la riconducibilità del fatto, di cui sia stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo, ad una limitata gamma di previsioni normative alternative.

In queste condizioni, la diversa qualificazione giuridica del fatto, immutato nei suoi elementi essenziali, può essere considerata uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e come tale pienamente legittimo (Cass. 23.6.2017n.49054).

5.14.3. Nella concreta vicenda processuale in esame la possibilità della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati come concussione ex art. 317 cp nel paradigma applicativo della contigua e meno grave fattispecie di abuso induttivo ai sensi dell'art. 319-quater cp è stata prospettata dalla stessa difesa TROPEANO nell'atto di appello, con specifica richiesta in tal senso, seppure in via subordinata, mentre a seguito di specifica interlocuzione di questa Corte all'udienza del 5.10.2017, alla presenza di entrambi gli imputati, anche la difesa MELELLA ha espressamente dichiarato di associarsi, sempre in subordine, alla diversa qualificazione giuridica prospettata dalla difesa del coimputato.

Peraltro quell'udienza è stata aggiornata per eventuali repliche e per la decisione, consentendo a tutte le parti di prendere ulteriormente posizione in ordine al diverso inquadramento giuridico prospettabile, in attuazione del principio espresso dal giudice sovranazionale con la già citata sentenza Drassich.



5.15. La rideterminazione della pena e le altre statuizioni.

A fronte della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati a titolo di concussione (art. 317 cp) nel meno grave reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cp) occorre procedere a rimodulare il complessivo trattamento sanzionatorio, mantenendosi la simmetria tra le posizioni dei due imputati, che neppure è stato oggetto di specifico gravame, tenendo conto che i fatti ascritti a TROPEANO e MELELLA sono antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 27.5.2015 n.69, che ha inasprito le sanzioni penali per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui l'induzione indebita ex art. 319-quater co.1 cp, elevando la pena che prima era compresa nello spazio edittale da anni 3 ad anni 8 di reclusione.

5.15.1. Il diniego delle richieste attenuanti generiche trova ampia giustificazione nella speciale gravità dell'offesa arrecata dal comportamento degli imputati ai principi di trasparenza ed imparzialità della funzione pubblica esercitata, unitamente alla

considerazione dell'assoluta mancanza di qualsiasi forma di resipiscenza, non essendo all'evidenza sufficiente per la meritevolezza dell'invocata mitigazione della sanzione la semplice presenza degli imputati nelle varie fasi del procedimento penale, laddove comunque non è mai emersa in TROPEANO e MELELLA alcuna dimostrazione di una presa di coscienza critica del proprio operato, sempre rivendicato come integerrimo e volto alla repressione della criminalità.

Neppure il rispetto della misura cautelare in atto, nelle forme della custodia domestica, appare circostanza suscettibile di essere apprezzata in funzione del riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di situazione che risponde in primo luogo all'esigenza degli imputati di protrarre il periodo di presofferto in vista dell'eventuale fase esecutiva della pena.

Le regolari condizioni di vita individuale, familiare e sociale degli imputati, invocate ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cp, non risultano di per sé determinanti per il beneficio richiesto in relazione a ripetute condotte di strumentalizzazione delle funzioni pubbliche per il conseguimento di ingiusti profitti economici, che hanno contribuito a consentire agli imputati il raggiungimento di quel tenore di vita che ora intendono far valere come elemento di attenuazione del trattamento sanzionatorio.

Da ultimo anche l'incensuratezza non consente il riconoscimento del beneficio invocato, sia per l'ineludibile dato normativo contenuto nell'art. 69-bis co.4 cp, sia perché, come correttamente già ritenuto dal Tribunale, costituisce un presupposto indefettibile della stessa condizione degli imputati di appartenenti alla forza pubblica.



5.15.2. In ragione della particolare gravità delle condotte illecite accertate, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto poste in essere da pubblici ufficiali elettivamente deputati al contrasto al crimine predatorio, la pena base per il più grave reato di abuso induttivo di cui al capo 2 deve essere determinata in anni 5 mesi 2 di reclusione per ciascun imputato (a fronte di quella commisurata dal Tribunale in anni 6 di reclusione), elevata di mesi 3 di reclusione per il concorso formale ex art. 81 co.1 cp con il reato di ricettazione, sempre contestato sub 2 e non oggetto di specifico gravame, nella stessa misura già indicata nella pronuncia impugnata.

La pena così risultante di anni 5 mesi 5 di reclusione per ciascun imputato va poi aumentata per la ritenuta continuazione con il reato di cui all'art. 319-quater co.1 cp, così qualificata la condotta asseritamente concussiva descritta al capo 3, nella misura di mesi 4 di reclusione per ciascun imputato, inferiore a quella (di mesi 6 di

reclusione) stabilita in prime cure per la minor gravità del reato come riqualificato, con aumento di mesi 3 di reclusione per ciascuno in relazione al concorso formale con la ricettazione congiuntamente contestata sub 3 e non oggetto di specifica doglianza.

Pertanto, la pena complessiva va rideterminata in complessivi **anni 6 di reclusione** per ciascun imputato, del tutto proporzionata al disvalore effettivo delle gravi condotte da loro poste in essere.

5.15.2.1. Non è luogo per modificare le pene accessorie disposte in primo grado, nonostante l'operata riqualificazione dei fatti, posto che sebbene l'art. 317-bis cp, anch'esso modificato dalla legge 190/2012, non preveda tra i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater cp, tuttavia deve ritenersi che a tale reato consegua comunque detta pena accessoria, trattandosi di reato commesso con abuso di poteri (Cass.S.U. 24.10.2013 n.12228, Maldera).

Quanto alla sua durata, in ogni caso tale pena accessoria andrebbe disposta in perpetuo sulla base della norma generale di cui all'art. 29 cp.

5.15.3. Nel senso e nei limiti sopra indicati va pertanto riformata la sentenza appellata, con conferma delle restanti statuizioni. 

L'esito del giudizio di impugnazione preclude la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali del grado.

Motivazione riservata in trenta giorni.

6. Dispositivo.

P.Q.M.

visti gli artt. 605 e 521 cpp,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 7.2.2017, appellata da TROPEANO Cosimo e MELELLA Donato,

ridetermina

la pena in anni 6 di reclusione per ciascun imputato, previa riqualificazione dei fatti di concussione in quelli di induzione indebita di cui all'art. 319-quater cp;

conferma

nel resto la sentenza impugnata;

indica


in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Così deliberato in Milano il 14 novembre 2017

Il Consigliere estensore



Il Presidente



- Adok' 27/01/2018 proposto ricorso per cassazione dal difensore di TROPEANO Cosimmo, più contestuali motivi.

Adok' 27/01/2018 proposto ricorso per cassazione dal difensore di MELELLA Donato, più contestuali motivi.